

ORIZZONTE S.R.L.

Modello Organizzativo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Redatto in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con ss. mm. e ii.

Versione 1.0, aggiornato alla data del 28.11.2025

Indice

PARTE GENERALE	8
1. INTRODUZIONE AL MODELLO 231.....	8
1.1. Finalità del Modello 231	9
1.2. Ambito di Applicazione	9
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	10
2.1. Il D. Lgs. n. 231/2001.....	10
2.1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti	10
2.1.2. I reati.....	10
2.1.3. Le sanzioni	11
2.1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa.....	12
2.2. Le Linee Guida di Confindustria	13
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	14
3.1.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità	14
3.1.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	15
3.1.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza	16
3.1.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	16
4. PROFILO DELLA SOCIETÀ	18
4.1. Mission, vision e valori.....	18
4.2. Struttura Organizzativa	18
4.3. Sistema di deleghe e poteri	20
4.3.1. Deleghe al Direttore, alla Vicedirettrice e al Responsabile Tecnico	21
3.1. Valori Aziendali	25
4. CODICE ETICO	26
4.1. Principi Generali del Codice Etico – Orizzonte S.r.l.	26
4.2. Comportamenti Attesi dal Codice Etico.....	27
5. DESTINATARI DEL MODELLO 231	28
6. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO	28
6.1. Approvazione da parte dell'Organo Amministrativo	28
6.2. Modalità di Aggiornamento del Modello	29
6.3. Comunicazione Interna ed Esterna del Modello	29
7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	30
PARTE SPECIALE.....	31
SEZIONE A.....	32

1.	Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	32
1.1.	Reati e modalità di commissione.....	32
1.1.1.	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.).	33
1.1.2.	Concussione (art. 317 c.p.).....	33
1.1.3.	Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.).....	33
1.1.4.	Circostanze aggravanti (art. 319-bis)	33
1.1.5.	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	33
1.1.6.	Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)	34
1.1.7.	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	34
1.1.8.	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	34
1.1.9.	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	34
1.1.10.	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)	34
1.1.11.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	35
1.1.12.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	35
2.	Ruoli e responsabilità a presidio	35
3.	Processi sensibili e protocolli.....	36
4.	Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione	36
4.1.	Gestione delle risorse finanziarie	36
4.2.	Affidamento di incarichi di consulenza	36
4.3.	Assunzioni	37
SEZIONE B		38
1.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	38
2.	Aree sensibili e processi a rischio;	39
3.	Protocolli di prevenzione	39
4.	L’Amministratore di Sistema	39
5.	Flussi informativi verso l’OdV	39
6.	Sintesi	40
SEZIONE C		41
1.	Delitti contro l’industria e il commercio.....	41
1.1.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);	41
1.2.	Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);	41
1.3.	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);	42
1.4.	Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);	43

1.5.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);	43
1.6.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);	44
1.7.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).	45
2.	Aree di interesse	45
3.	Personale coinvolto e Presidi	45
SEZIONE D.		47
1.	Reati societari	47
1.1.	Reati e modalità di commissione	47
1.1.1.	False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)	47
1.1.2.	Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	47
1.1.3.	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	47
1.1.4.	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	48
1.1.5.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	48
1.1.6.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	48
1.1.7.	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	48
1.1.8.	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	48
1.1.9.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.c.)	48
1.1.10.	Corruzione tra privati (2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)	49
1.1.11.	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	49
1.1.12.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)	49
1.1.13.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)	49
1.1.14.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)	49
1.1.15.	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)	49
1.1.16.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)	50
1.2.	Aree sensibili e processi a rischio	50
1.3.	Presidi interni	51
1.3.1.	Tracciabilità	51
1.3.2.	Segregazione delle attività	51
1.3.3.	Osservanza del Codice Etico	51
1.3.4.	Sistema di poteri e deleghe	51
1.3.5.	Presidio del collegio	51
SEZIONE E		52
1.	Delitti contro la personalità individuale	52

1.1.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	52
2.	Aree di interesse e Presidi	53
3.	Soggetti coinvolti nell'attività di controllo	53
SEZIONE F		55
1.	Reati in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	55
2.	Reati	55
2.1.	Reati Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	55
2.2.	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	55
3.	Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza	55
3.1.	Datore di lavoro	56
3.2.	Datore di lavoro e dirigente delegato	56
3.3.	Preposti	58
3.4.	RSPP e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione	58
3.5.	Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze	58
3.6.	RLS	59
3.7.	Medico competente	59
3.8.	Lavoratori	59
3.9.	Luoghi di lavoro	60
3.10.	Archivio della documentazione rilevante	60
3.11.	Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP	60
SEZIONE G		62
1.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita	62
1.1.	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	62
1.2.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	62
1.3.	Ricettazione (art. 648 c.p.)	62
2.	Aree sensibili e presidi	62
3.	Segnalazioni	63
SEZIONE H		64
1.	Le tipologie dei Delitti in materia di violazioni del diritto di autore (art. 25-novies del decreto)	64
1.1.	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41)	66
1.2.	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via eter, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41)	66

2. Aree a rischio.....	67
3. Destinatari e principi di comportamento	67
4. Responsabile interno	69
SEZIONE I	70
Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	70
1. Reati (art. 25-decies del D: Lgs. n. 231/2001 - art. 377-bis c. p.).....	70
2. Aree a rischio.....	70
3. Principi di comportamento	70
SEZIONE L	72
1. Reati ambientali	72
1.1. Reati inerenti alla gestione dei rifiuti Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006 [TUA])	73
1.2. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4 TUA) ovvero del Sistema Informatico di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis co. 6 TUA)	73
1.3. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 TUA) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)	73
2. Ruoli e responsabilità a presidio	74
3. Aree sensibili e protocolli di prevenzione	74
SEZIONE M.....	75
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	75
1. Aree di attività sensibili.....	75
2. Presidi	75
1.1. Casi di assunzione diretta	75
1.2. Casi di affidamenti in outsourcing o di somministrazione	75
SEZIONE N	77
RAZZISMO E XENOFOBIA	77
1. Art. 25-terdecies.....	77
SEZIONE O	78
Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.....	78
1. Aree di interesse	79
2. Presidi di garanzia	79
SEZIONE P	80
Delitti contro gli animali	80
1. Il reato	80

2. Aree di Interesse	80
3. Misure di Mitigazione	80
ALLEGATI.....	82
01 Catalogo Reati Presupposto.....	82
02 Codice Etico	82
03 Sintesi Principi Generali del Codice Etico	82
04 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	82
05 Regolamento Disciplinare	82
06 Procedura Acquisti e Affidamenti.....	82
07 Modello Comunicazione Fornitori.....	82
08 Fac-Simile “clausola fornitori”	82

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE AL MODELLO 231

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in avanti "Modello" o anche "Modello 231" e "MOG") è stato redatto in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Modello tiene conto delle Linee Guida emanate dalle principali associazioni di categoria (es. Confindustria) e delle normative settoriali applicabili al comparto turistico, tra cui quelle relative alla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), alla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), alla prevenzione della corruzione (L. 190/2012), alla trasparenza amministrativa e alla normativa ambientale. Il Modello è inoltre coerente con i principi contenuti nel Codice Civile, nel Codice Penale e nelle disposizioni in materia di contratti pubblici, rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutela del consumatore.

Orizzonte S.r.l. si impegna a monitorare costantemente l'evoluzione normativa per garantire l'aggiornamento e l'efficacia del proprio sistema di compliance.

Orizzonte S.r.l. si impegna a essere un punto di riferimento nel turismo consapevole, contribuendo allo sviluppo economico e culturale delle destinazioni in cui opera, e promuovendo una visione della vacanza come strumento di crescita, incontro e scoperta.

Orizzonte S.r.l., ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello rappresenta uno strumento fondamentale per:

- Prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Promuovere una cultura aziendale basata su legalità, trasparenza, responsabilità e rispetto;
- Tutelare l'integrità dell'azienda, dei suoi dipendenti, collaboratori, clienti e partner;
- Rafforzare il sistema di controllo interno e la governance aziendale.

In un contesto turistico dinamico e fortemente interconnesso con il territorio, le istituzioni e la clientela, anche internazionale, Orizzonte S.r.l. riconosce l'importanza di dotarsi di un sistema organizzativo capace di:

- Individuare le aree aziendali a rischio;
- Definire procedure e protocolli di prevenzione;
- Istituire un Organismo di Vigilanza (OdV) autonomo e indipendente;
- Diffondere il Codice Etico e i valori aziendali;
- Applicare un sistema disciplinare equo e proporzionato.

Tutti i destinatari del Modello — dipendenti, collaboratori, dirigenti, responsabili di aree, fornitori — sono tenuti a conoscerlo, rispettarlo e contribuire attivamente alla sua attuazione.

La responsabilità condivisa nella prevenzione dei rischi è parte integrante della visione di Orizzonte S.r.l., orientata alla crescita sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio turistico italiano.

1.1. Finalità del Modello 231

Il MOG nasce per rispondere al D. Lgs. 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa delle imprese per alcuni reati commessi da dipendenti, dirigenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Le sue finalità principali sono:

- Prevenzione dei reati: ridurre il rischio che vengano commessi reati rilevanti (es. corruzione, frodi, reati ambientali, violazioni sulla sicurezza, ecc.);
- Tutela dell'azienda: proteggere l'impresa da sanzioni pecuniarie, interdittive e danni reputazionali;
- Promozione della cultura etica: diffondere comportamenti corretti e trasparenti tra dipendenti e stakeholder;
- Organizzazione interna: migliorare la governance, la tracciabilità dei processi e la gestione dei rischi;
- Esimente dalla responsabilità: se correttamente adottato e attuato, il MOG può escludere la responsabilità dell'azienda in caso di reato.

1.2. Ambito di Applicazione

Il MOG si applica a tutte le aree aziendali in cui possono verificarsi reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. Per l'Orizzonte S.r.l., questo include:

a) Arearie Sensibili

- Gestione dei clienti e prenotazioni: rischio di trattamento illecito dei dati personali;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione: autorizzazioni, concessioni, contributi;
- Gestione del personale: sicurezza sul lavoro, contratti, reati contro la persona;
- Appalti e forniture: rischio di corruzione, frodi, reati societari;
- Amministrazione: reati societari, reati tributari, riciclaggio, ricettazione, reati societari;
- Gestione attività: reati contro l'industria e il commercio;
- Attività Manutentive: smaltimento rifiuti, impatto ambientale delle strutture, danni al patrimonio culturale;
- Marketing, comunicazione e organizzazione di eventi: pubblicità ingannevole, uso illecito di marchi o contenuti, violazione del diritto d'autore;

b) Soggetti Coinvolti

- Dipendenti e collaboratori;
- Responsabili di Aree, Direttori e Amministratori;
- Fornitori e partner commerciali
- Organismo di Vigilanza (OdV).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Il D. Lgs. n. 231/2001

2.1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito denominato anche “Decreto” o “Decreto 231”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento il peculiare regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, congiuntamente “Enti”), che è assimilabile alla responsabilità penale, per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. La responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui l’autore del reato non sia identificato o non risulti punibile.

La responsabilità amministrativa degli Enti introdotta dal Decreto ha quindi comportato un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale *“societas delinquere non potest”*.

2.1.2. I reati

Il Decreto è stato modificato più volte al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell’Ente. L’elenco dei reati è riportato nell’allegato specifico, quale parte integrante e sostanziale del Modello, il quale sarà oggetto di aggiornamento ognqualvolta sarà necessario.

2.1.3. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio contenuto nel Decreto prevede l'applicazione di:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecunaria è ridotta nel caso in cui:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado:
 - a. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e
 - b. un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

- b) l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare - ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato - sin dalla fase delle indagini preliminari.

2.1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- a) **l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) **il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;**
- c) **le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;**
- d) **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.**

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare

entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati (cfr. par. 1.5 Le Linee Guida di Confindustria).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- a) una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- b) l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a marzo 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- a) l'identificazione dei rischi e l'analisi del contesto aziendale con la finalità di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto, nonché di valutare il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto;
- b) la predisposizione o il rafforzamento di un sistema di controllo interno¹ (le c.d. procedure) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- c) la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- d) un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo, quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;

¹ Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, “è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”

- e) procedure, manuali e informatiche (sistemi informativi), che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli, come, ad esempio, la “separazione delle responsabilità” tra coloro che svolgono fasi/attività cruciali di un processo a rischio;
- f) poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, laddove richiesto, l’indicazione di limiti di spesa;
- g) sistema di controllo di gestione, capace di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- h) informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- i) verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- j) segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- k) documentazione dei controlli effettuati.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza e cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati membri dell’Organismo e se nominati decadono dall’ufficio:

- a) coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici, incapacità a esercitare uffici direttivi);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti dell’Organismo, devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, nonché i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. L’Organismo può avvalersi per l’espletamento dei suoi compiti di consulenti esterni, ferma restando la sua responsabilità in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l’impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

Attesa la struttura della società e l’ambito di operatività, la composizione dell’Organismo di Vigilanza è normalmente monocratica e deve garantire i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'assenza di un riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione, dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione, dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza il cui componente non si trova in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né è titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo
- b) onorabilità e professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui deve disporre il componente dell'Organismo di Vigilanza
- c) continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso, sono descritti nel documento *“Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza”*, allegato al presente modello.

3.1.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- a) vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- b) vigilanza sull'effettività del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale, verificandone la coerenza rispetto ai principi di comportamento e di controllo definiti nel presente Modello;
- c) disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- e) formulazione di proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- f) segnalazione, anche documentale, al Presidente della Società di eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere della responsabilità in capo alla Società;
- g) gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità, garantendo la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori; accertamento della veridicità delle segnalazioni, provvedendo a promuovere sanzioni verso quelle false o infondate che risultassero effettuate con dolo o colpa grave.

Al fine di consentire all’OdV la miglior conoscenza in ordine all’attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l’OdV operi in stretta collaborazione con le Aree/Reparti aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’OdV è dotato dei poteri di seguito indicati:

- h) disporre che il Direttore e i responsabili delle Aree/Reparti aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare e approfondire aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- i) a tal fine è facoltà dell’OdV di eseguire interviste e raccogliere informazioni;
- j) ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l’esplicitamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.1.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull’attuazione del Modello, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l’implementazione del Modello.

Segnatamente, l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale secondo le seguenti modalità:

- a) annualmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione in ordine all’attuazione del Modello, all’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all’osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all’adeguatezza e all’aggiornamento del Modello;
- b) annualmente nei confronti del Collegio Sindacale, ovvero su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- c) ad evento, al Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Normalmente, l’OdV presenzia alle riunioni del CdA, anche da remoto.

3.1.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna “area a rischio” il Responsabile dell’Area/reparto dovrà, tra l’altro, fornire all’OdV, almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come definiti dall’Organismo stesso. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all’OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione “negativa”.

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale, in particolare:

- a) I Destinatari devono riferire all’Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.
- b) Gli organi sociali devono riferire all’Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- i. i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- ii. gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- iii. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al d. lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- iv. le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- v. eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;
- vi. modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell’organigramma aziendale;
- vii. segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Le suddette informazioni, qualora all’ordine del giorno e/o in discussione in sede di C.d.A., ove l’OdV sia presente si intendono acquisite in quella sede.

I destinatari del presente Modello possono, inoltre, trasmettere all’Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all’attuazione, all’adeguatezza e all’aggiornamento del Modello Organizzativo.

Al fine di agevolare il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza è istituito un canale informativo dedicato, alternativo alla forma epistolare, al quale trasmettere i flussi informativi sopraindicati, costituito da un indirizzo di posta elettronica dedicato.

L’Organismo di Vigilanza raccoglierà e valuterà tutte le informazioni e le segnalazioni pervenutegli.

È rimesso alla discrezionalità dell’Organismo di Vigilanza valutare, sulla base delle segnalazioni ricevute, le iniziative da assumere. In particolare, potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni sia l’eventuale presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

In ogni caso l’OdV prende in considerazione tutte le segnalazioni di presunte infrazioni o violazioni del modello. Le segnalazioni anonime saranno considerate solo ed esclusivamente se particolarmente circostanziate e supportate da elementi volti ad evidenziare la violazione segnalata.

In ogni caso, tutte ogni le segnalazioni di tipo “generico” e, quindi, non accompagnate dall’indicazione di circostanze e fatti specifici non saranno prese in considerazione.

È obbligo dell’Organismo di Vigilanza agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge a tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall’Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. PROFILO DELLA SOCIETÀ

4.1. Mission, vision e valori

Orizzonte S.r.l. nasce nel cuore della Toscana con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico del territorio attraverso esperienze turistiche autentiche e sostenibili. Fondata da un gruppo di professionisti appassionati di del territorio e dell’ospitalità, l’azienda ha saputo crescere nel tempo integrando innovazione, qualità del servizio e attenzione agli ospiti, clienti e soci utilizzatori della struttura.

Nel corso degli anni, Orizzonte S.r.l. ha ampliato la propria offerta, ampliando e rinnovando la struttura e i servizi a disposizione, sempre nel rispetto dell’ambiente e del territorio.


La missione di Orizzonte S.r.l. è quella di offrire una vacanza che unisce:

- Autenticità: valorizzando le tradizioni locali e il contatto diretto con il territorio.
- Sostenibilità: promuovendo pratiche responsabili e rispettose dell’ambiente.
- Accoglienza: garantendo un servizio attento, inclusivo e personalizzato.
- Etica: operando con trasparenza, legalità e rispetto verso tutti gli stakeholder.

4.2. Struttura Organizzativa

Orizzonte S.r.l. è strutturata per garantire efficienza operativa, qualità del servizio e conformità normativa in tutte le sue attività.

L’organizzazione operativa si articola secondo il seguente organigramma.



Inoltre, al suddetto organigramma si affiancano le seguenti ulteriori figure esterne:

- DPO (Settore Privacy);
- RSPP (Settore Safety);
- Amministratore di Sistema (Settore IT).

Infine, c'è l'Organismo di Vigilanza (OdV), quale organo indipendente incaricato di vigilare sull'efficace attuazione del Modello, il quale è supportato dalla risorsa interna dedicata (Sig.ra Mosca Antonella).

GOVERNANCE SOCIETARIA

L'attuale Governance societaria si basa sul modello tradizionale ed è così articolata:

b) *Consiglio di Amministrazione*, investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. Ad oggi, il CdA è composto come segue:

- Gianni Masoni, Presidente;
- Bertocchi Valentina, Vice Presidente;
- Meazzini Gianni, Consigliere-Segretario;
- Panizzi Jean, Consigliere;
- Buti Laura, Consigliere.

c) *Collegio Sindacale*, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dallo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ad oggi, il collegio è così composto:

SINDACI EFFETTIVI

- Nicola Mannari;
- Scaccini Enrico;
- Alessandro Pacchini.

SINDACI SUPPLEMENTI

- Alessandro Sentieri;
- Emiliano Viti.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete agli organi delegati, nei limiti dei poteri delegati dal CdA, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione della società, mentre compete al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

4.3. Sistema di deleghe e poteri

All'atto di adozione della presente versione del Modello risultano attribuiti con verbale del Consiglio di Amministrazione 25 maggio 2025 i seguenti poteri e deleghe:

1. Masoni Gianni, Presidente della Società (oltre a quanto previsto dallo Statuto) supervisione generale nei seguenti ambiti
 - a) amministrativo contabile/bilancio;
 - b) gestione personale dipendente;
 - c) rapporti con i soci;
 - d) rapporti con il sistema bancario;
 - e) commercializzazione risorse parco vacanze e villaggio turistico;
 - f) gestioni esterne/rami di azienda (in modo esemplificativo e non esaustivo ristoranti, spiaggia, bazar, impianti sportivi, salone parrucchiere posti nel perimetro della struttura Orizzonte);
 - g) relazioni con soggetti esterni alla società Orizzonte svolgenti attività che potrebbero consentire possibili sviluppi operativi

Delega a rappresentare la società in giudizio, nei confronti degli Enti ed Istituti Previdenziali, Assicurativi e del Lavoro, nonché in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al Presidente Masoni, sono altresì conferiti esclusivi poteri per lo svolgimento di tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione del personale dipendente, con l'assunzione delle relative responsabilità, con la piena autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate.

2. Bertocchini Valentina, Vice Presidente della Società, intrattenimento delle relazioni con gli uffici della Pubblica Amministrazione a livello comunale e provinciale. Rapporti con i soci in collaborazione con il presidente.

3. Meazzini Gianni, Segretario, incaricato alla supervisione delle misure di sicurezza (safety/security) adottate nel Villaggio. Verifica preliminare della fattibilità degli investimenti/manutenzioni straordinarie effettuati nel Villaggio, controllo in corso d'opera rispetto ad avanzamento e qualità degli interventi citati. Implementazione, sviluppo e supervisione della manutenzione degli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo e non esaustivo impianto elettrico, fotovoltaico, antincendio, internet, ecc.).
4. Buti Laura, Consigliera, incaricata al miglioramento dell'accessibilità ai servizi offerti dal Villaggio a favore di soggetti diversamente abili; sviluppo e regolamentazione politiche pets-friendly.
5. Panizzi Jean, Consigliere, incaricato alla continuità e trasparenza dei rapporti con i soci in collaborazione con il presidente.

4.3.1. Deleghe al Direttore, alla Vicedirettrice e al Responsabile Tecnico

1. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2025, sono state attribuite al Direttore le seguenti deleghe:
 - a) Mettere in esecuzione tutte le delibere affidate da parte del consiglio di amministrazione;
 - b) Sovrintendere la gestione operativa dei servizi e delle attività costituenti l'oggetto sociale della Società, assumendo ogni iniziativa utile ed atta ad assicurarne il corretto svolgimento, con l'obbligo di relazione a favore del consiglio di amministrazione durante le riunioni di detto organo e in via immediata attraverso comunicazione da prestare al Presidente di detto organo;
 - c) Verificare il puntuale rispetto e la corretta implementazione delle normative di sicurezza (a titolo esemplificativo antincendio, *hccp*, piscina, spiaggia, privacy, sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica e della conservazione dei dati, sensibili e non, ecc.);
 - d) Definire il fabbisogno di personale dipendente necessario per i diversi reparti e successivamente mettere in esecuzione le delibere del CdA inerenti detto personale e aventi ad oggetto l'assunzione, la cessazione del rapporto di lavoro del personale stagionale e di quello a tempo indeterminato, nonché il trattamento economico.
 - e) Gestire i rapporti di lavoro relativamente a turni, ferie, permessi, problematiche disciplinari, formazione e aggiornamento professionale;

- f) Concludere contratti per l'approvvigionamento di materie prime, materiali, attrezzature, servizi e beni strumentali, con firma singola e disgiunta fino all'importo massimo mensile di euro 10.000,00 (diecimila/00), e con firma congiunta del Presidente, o in sua assenza della Vice Presidente, oltre il suddetto importo.
- g) Sottoporre al Presidente, o in sua assenza al vice Presidente, tutti gli eventuali necessari pagamenti inerenti a una qualsiasi altra attività (a titolo esemplificativo salari, tasse, contributi ecc.) di qualsiasi importo, per la preventiva autorizzazione;
- h) Intrattenere rapporti con i clienti della Società, compresa la conclusione/risoluzione di contratti, la fatturazione, la riscossione e la gestione del recupero dei crediti, con attivazione di tutti gli strumenti e procedure a ciò finalizzate;
- i) Curare la promozione della Società e la comunicazione con la stampa e con gli altri mass media.

Tutte le attività delegate dovranno essere oggetto di informativa a favore del consiglio di amministrazione da offrire durante le riunioni di detto organo.

2. Con la medesima delibera di cui al precedente comma 1, sono state assegnate alla Vice-Direttrice le seguenti deleghe:

- a) Sovrintendere le attività dei reparti reception e portineria, con particolare attenzione alla accoglienza degli ospiti e dei soci, alla commercializzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi della società, alla predisposizione e gestione del piano promozionale, delle campagne sui canali digitali, ai rapporti con le OTA, tour operator, agenzie ecc.;
- b) Supervisionare la definizione della politica tariffaria (pricing, scontistiche, yield management);
- c) Curare la selezione ed organizza la partecipazione a fiere di settore, educational, open day, ecc.;
- d) Sovraintendere le attività di house keeping e più in generale di organizzazione del servizio di pulizia delle strutture del villaggio;
- e) Sovraintendere le attività di organizzazione e gestione di tutti i servizi collegati alla Concessione Demaniale Marittima di cui è titolare la società;

- f) In caso di assenza anche temporanea del direttore, tutte le attività a lui delegate, ad eccezione di quanto previsto al punto f) del precedente comma 1, per cui non è riconosciuta firma disgiunta per nessun importo, saranno affidate alla Vice-Direttrice.

Tutte le attività delegate dovranno essere oggetto di informativa a favore del consiglio di amministrazione da offrire durante le riunioni di detto organo.

3. Al Responsabile Tecnico, con la medesima delibera di cui al precedente comma 1, sono state assegnate le seguenti deleghe:

- a) Organizzazione e supervisione di tutte le attività manutentive e tecniche del villaggio, sia su impianti, infrastrutture, bungalow e piazzole, sia sulle aree verdi e le aree comuni (ristorazione, piscine, bagni pubblici, impianti sportivi, ecc.);
- b) Coordinare le squadre di manutentori interni e dei fornitori esterni;
- c) Predisporre il piano manutentivo annuale e aggiornare lo storico degli interventi.

Nell'ambito della suddetta delega al Responsabile Tecnico, a titolo esemplificativo e non esaustivo si intende per Manutenzione ordinaria:

- Pianificazione e realizzazione degli interventi ordinari su,
 - impianti elettrici, idrici, termici, fognari, climatizzazione,
 - strutture in legno o muratura dei bungalow e delle aree comuni,
 - impianti di illuminazione, videosorveglianza e antincendio,
 - arredi fissi (infissi, serramenti, pavimentazioni, pensiline, ecc.);
- Verifica funzionale e preventiva delle dotazioni tecniche dei bungalow a inizio/fine stagione;
- Organizzazione del servizio di pronto intervento interno, con gestione delle urgenze 7/7.

Per Manutenzione straordinaria si intende:

- Collaborazione con la Direzione Generale per

- la progettazione tecnica e la pianificazione degli interventi straordinari (ristrutturazioni, ampliamenti, sostituzione impianti, ecc.),
- la valutazione di preventivi e comparazione offerte per interventi rilevanti,
- il coordinamento dei lavori eseguiti da ditte esterne, inclusi collaudi e verifiche finali;
- Conservazione della documentazione tecnica (schemi impianti, disegni CAD, certificazioni).

Per Sicurezza, normative e certificazioni si intende:

- Verifica della conformità tecnica di impianti e strutture rispetto alla normativa vigente,
 - impianti elettrici (DM 37/08),
 - impianti gas,
 - impianti antincendio (conformità CPI),
 - piscine (regolamenti ASL),
 - normativa ambientale e scarichi fognari.
- Coordinamento con RSPP, consulenti esterni e verificatori (ISPESL, INAIL, ARPAT);
- Gestione delle pratiche di controllo e rinnovo certificazioni obbligatorie;
- Registro interventi tecnici e piano manutenzioni aggiornato;
- Mappature impiantistiche;
- Verbali di verifica, schede di collaudo, dichiarazioni di conformità;
- Manuali tecnici, libretti di impianto, DPI consegnati;
- Rilievi tecnici, foto, e documentazione per sopralluoghi ASL o altri enti.

Per Gestione magazzino tecnico e acquisti si intende:

- Gestione del magazzino tecnico interno (materiale elettrico, idraulico, minuteria, attrezzature);
- Monitoraggio e approvvigionamento dei materiali in collaborazione con l'ufficio acquisti;
- Proposta di acquisto di attrezzature e utensili necessari al mantenimento dell'efficienza operativa.

Per Coordinamento personale tecnico si intende:

- Gestione diretta delle squadre di manutenzione interne: assegnazione lavori, turni, ferie, affiancamento stagionali;
- Formazione tecnica base del personale su sicurezza, strumenti, DPI e corretto uso degli impianti;
- Collaborazione nella definizione di procedure operative e protocolli d'intervento.

Per Reportistica e controllo costi si intende:

- Redazione di report periodici sullo stato degli impianti e sulle attività manutentive svolte;
- Tracciamento dei costi di manutenzione e supporto al budget previsionale;
- Identificazione e proposta di interventi per migliorare l'efficienza energetica, ridurre i costi e aumentare la sostenibilità ambientale della struttura;

3.1. Valori Aziendali

I valori di Orizzonte S.r.l. rappresentano la base culturale su cui si fonda l'intera attività aziendale. Essi guidano le scelte strategiche, i comportamenti quotidiani e le relazioni con clienti, partner e istituzioni.

- a) Autenticità – Si promuoviamo esperienze turistiche e vacanze genuine, legate al territorio e alle sue tradizioni.
- b) Sostenibilità – La società opera nel rispetto dell'ambiente, favorendo pratiche ecologiche e responsabili.
- c) Legalità – La società agisce in conformità alle normative, con trasparenza e integrità in ogni processo.

- d) Accoglienza – La persona è posta al centro, infatti la società offre servizi inclusivi, personalizzati e di qualità.
- e) Innovazione – La società investe in soluzioni digitali e organizzative per migliorare l'esperienza del cliente, del socio e l'efficienza interna.
- f) Responsabilità Sociale – La società collabora con realtà locali, contribuendo allo sviluppo culturale ed economico del territorio.

4. CODICE ETICO

4.1. Principi Generali del Codice Etico – Orizzonte S.r.l.

Il codice etico della società, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Modello, si fonda sui seguenti principi.

2. *Legalità*

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative vigenti, sia nazionali che internazionali, applicabili all'attività aziendale. Nessuna condotta può essere giustificata se in contrasto con la legge.

3. *Integrità e Onestà*

Le relazioni interne ed esterne devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e buona fede. È vietata qualsiasi forma di comportamento ingannevole, fraudolento o volto a ottenere vantaggi indebiti.

4. *Responsabilità*

Ogni soggetto è responsabile delle proprie azioni e decisioni, e deve contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi e al rispetto delle regole aziendali. L'errore consapevole o la negligenza non sono tollerati.

5. *Rispetto della Persona*

Orizzonte S.r.l. promuove un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso della dignità, della diversità e dei diritti individuali. Sono vietati comportamenti discriminatori, offensivi o molesti.

6. *Tutela dell'Ambiente*

La società si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, promuovendo pratiche sostenibili e responsabili. Ogni collaboratore è chiamato a contribuire alla salvaguardia del territorio.

7. *Trasparenza e Tracciabilità*

Le operazioni aziendali devono essere documentate, verificabili e tracciabili. La *trasparenza* è un principio guida nella gestione contabile, amministrativa e nei rapporti con terzi.

8. *Conflitto di Interessi*

I destinatari del Codice devono evitare situazioni in cui interessi personali possano interferire con quelli della società. Ogni potenziale conflitto deve essere segnalato tempestivamente.

9. Sicurezza e Prevenzione

La sicurezza sul lavoro è un valore prioritario. Ogni dipendente deve rispettare le norme di prevenzione, utilizzare correttamente i dispositivi di protezione e segnalare situazioni di rischio.

10. Lealtà nei Rapporti Commerciali

Orizzonte S.r.l. seleziona fornitori e partner secondo criteri di qualità, etica e legalità. Sono vietate pratiche di corruzione, favoritismo o concorrenza sleale.

11. Impegno verso la Comunità

La società promuove il turismo come strumento di crescita culturale e sociale, collaborando con enti locali, associazioni e realtà territoriali in modo etico e trasparente.

4.2. Comportamenti Attesi dal Codice Etico

1. Legalità e rispetto delle norme

- Osservare tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili.
- Rispettare le normative di settore (es. sicurezza, privacy, ambiente, turismo, ecc.).

2. Correttezza e trasparenza

- Agire con onestà nei rapporti con clienti, fornitori, colleghi e istituzioni.
- Evitare situazioni di conflitto di interessi.
- Garantire la veridicità delle informazioni comunicate.

3. Riservatezza e protezione dei dati

- Tutelare i dati personali e aziendali secondo il GDPR.
- Non divulgare informazioni riservate o sensibili.

4. Sicurezza e salute sul lavoro

- Adottare comportamenti responsabili per prevenire incidenti.
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione.
- Segnalare situazioni di rischio.

5. Tutela dell'ambiente

- Adottare pratiche sostenibili nella gestione delle strutture turistiche.
- Evitare sprechi e ridurre l'impatto ambientale.

6. Inclusione e rispetto delle persone

- Promuovere pari opportunità e rispetto della diversità.
- Evitare discriminazioni, molestie o comportamenti offensivi.

7. Responsabilità sociale

- Favorire lo sviluppo del territorio e delle comunità locali.
- Collaborare con enti e associazioni in modo etico e trasparente.

8. Integrità nei rapporti commerciali

- Selezionare fornitori e partner secondo criteri etici.
- Rifiutare pratiche di corruzione, favoritismi o regali indebiti.

I suddetti comportamenti devono essere **conosciuti, condivisi e rispettati** da tutti i destinatari del Codice Etico. La violazione può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, conseguenze penali o amministrative.

5. DESTINATARI DEL MODELLO 231

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applica a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, all'interno di Orizzonte S.r.l.

I destinatari includono: amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e qualsiasi altro soggetto che, direttamente o indirettamente, contribuisca al perseguitamento degli scopi aziendali.

Tutti sono tenuti a conoscere, rispettare e promuovere i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando comportamenti coerenti con i valori di legalità, trasparenza, responsabilità e sostenibilità.

L'azienda si impegna a garantire la diffusione del Modello attraverso attività di formazione, comunicazione interna e monitoraggio continuo, affinché ogni destinatario possa contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi e al rafforzamento della cultura etica aziendale.

6. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Approvazione da parte dell'Organo Amministrativo

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato approvato dall'Organo Amministrativo di Orizzonte S.r.l. Tale approvazione rappresenta un atto di responsabilità e di impegno concreto da parte della governance aziendale verso la prevenzione dei reati e la promozione di una cultura organizzativa fondata su legalità, trasparenza e sostenibilità.

L'Organo Amministrativo si impegna a garantire:

- L'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree aziendali;
- La disponibilità delle risorse necessarie per il suo funzionamento;
- Il supporto all'Organismo di Vigilanza (OdV) nello svolgimento delle proprie funzioni;

- La promozione del Modello presso tutti i destinatari, attraverso attività di comunicazione e formazione.

L'approvazione del Modello è accompagnata dall'adozione del Codice Etico e dalla nomina dell'OdV, in conformità ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

6.2. Modalità di Aggiornamento del Modello

Il Modello di Orizzonte S.r.l. è soggetto a revisione e aggiornamento periodico, al fine di garantirne l'efficacia, l'adeguatezza e la coerenza con l'evoluzione normativa, organizzativa e operativa dell'azienda.

L'aggiornamento può essere disposto:

- A seguito di modifiche legislative o regolamentari (es. introduzione di nuovi reati presupposto);
- In caso di cambiamenti significativi nella struttura organizzativa o nei processi aziendali;
- A seguito di segnalazioni, audit, verifiche o istruttorie condotte dall'OdV;
- In risposta a eventi critici o violazioni accertate.

La proposta di aggiornamento può essere formulata dall'OdV o dalle funzioni aziendali competenti, e deve essere approvata dall'Organo Amministrativo.

Ogni versione aggiornata del Modello è comunicata tempestivamente ai destinatari e accompagnata, ove necessario, da attività formative specifiche

6.3. Comunicazione Interna ed Esterna del Modello

Orizzonte S.r.l. si impegna a garantire una comunicazione chiara, efficace e trasparente del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. In ambito interno, il Modello è diffuso a tutti i destinatari attraverso attività di formazione, pubblicazione su canali aziendali (intranet, bacheche, manuali operativi) e incontri informativi dedicati.

Ogni dipendente e collaboratore è messo nelle condizioni di conoscere i contenuti del Modello, il Codice Etico e le procedure correlate, al fine di adottare comportamenti coerenti con i principi di legalità e responsabilità.

In ambito esterno, Orizzonte S.r.l. promuove la conoscenza del Modello presso fornitori, partner commerciali e stakeholder, integrando clausole contrattuali specifiche (vedasi formati allegati) e condividendo i valori aziendali attraverso il sito web, documentazione ufficiale e relazioni istituzionali.

La comunicazione del Modello è parte integrante della strategia di trasparenza e reputazione dell'azienda, contribuendo a rafforzare la fiducia e la credibilità nel mercato turistico.

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Il Regolamento disciplinare della società, allegato al presente modello quale sua parte integrante e sostanziale, è parte del sistema disciplinare e sanzionatorio per le violazioni alle previsioni del presente Modello e del Codice Etico.

Il Regolamento di cui sopra è stato redatto tenendo conto delle previsioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), ed in particolare l'articolo 7, nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini.

PARTE SPECIALE

Fermo restando il catalogo completo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 allegato al presente Modello quale sua parte integrante e sostanziale, nelle seguenti Sezioni della presente *Parte Speciale* vengono analizzati gli illeciti che, seppur in astratto, la loro commissione è ipotizzabile nell'ambito dell'attività svolte da Orizzonte S.r.l.

Le Sezioni sono:

- a) SEZIONE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) SEZIONE B: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- c) SEZIONE C: Delitti contro l'industria e il commercio;
- d) SEZIONE D: Reati societari;
- e) SEZIONE E: Delitti contro la personalità individuale;
- f) SEZIONE F: Reati in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- g) SEZIONE G: Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita;
- h) SEZIONE H: Delitti in materia di violazione al diritto d'autore;
- i) SEZIONE I: Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- j) SEZIONE L: Reati ambientali;
- k) SEZIONE M: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- l) SEZIONE N: Razzismo e xenofobia;
- m) SEZIONE O: Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- n) SEZIONE P: Delitti contro gli animali.

Conseguentemente, sono state introdotte specifiche regole di comportamento ed è stato rafforzato il sistema di controllo interno proprio con riferimento a detti Reati.

Non si sono invece ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla realizzazione delle altre condotte criminose rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nondimeno, si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico risultino idonei alla prevenzione di tali ulteriori reati.

SEZIONE A

1. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

La presente sezione è suddivisa come segue.

1. Reati e modalità di commissione: richiama i reati sanzionati nei confronti della P.A.² con un commento sulle modalità di commissione;
2. Ruoli e responsabilità: individua i ruoli e le responsabilità organizzative interne a presidio dei rischi;
3. Processi sensibili e protocolli: definisce le aree sensibili ai rischi reato, i protocolli di prevenzione adottati e gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
4. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali ai reati di corruzione o concussione: definisce le regole di comportamento da adottarsi durante le attività potenzialmente strumentali alla commissione dei reati quali la gestione delle risorse finanziarie, gli affidamenti di incarichi di consulenza e l'assunzione di dirigenti.

1.1. Reati e modalità di commissione

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

² Per una migliore lettura della presente sezione si premettono di seguito le nozioni di Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi PA), Pubblico Ufficiale (PU) e Incaricato di Pubblico Servizio (IPS). Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela di legge è il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione nonché il prestigio degli Enti Pubblici, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico. La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa. Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". È pertanto un IPS chi svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o prestazioni d'opera meramente materiali e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che, soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

1.1.1. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

1.1.2. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. n. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

1.1.3. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrarre sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

1.1.4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

1.1.5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia

una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

1.1.6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

1.1.7. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

1.1.8. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

1.1.9. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

1.1.10. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si

forniscano alla P.A informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artificata), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

1.1.11. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. È opportuno notare che il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista

1.1.12. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001 soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

2. Ruoli e responsabilità a presidio

I ruoli che concorrono a realizzare condizioni di prevenzione e identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente del CdA;
3. il Consigliere Delegato;
4. il Direttore;
5. il Responsabile ICT (Amministratore di Sistema);
6. il Responsabile Service Desk;
7. il Responsabile Tecnico;
8. tutte le funzioni che episodicamente sono tenute a intrattenere o devono intrattenere periodicamente rapporti con la P.A.;
9. i Referenti interni dell'OdV;
10. il Collegio sindacale per gli obblighi di garanzia ex art. 2403;
11. i consulenti di fiducia con i quali si intrattengono rapporti ricorrenti e consolidati.

Sono comunque tenuti a informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati al controllo, in particolare l'Organo di controllo e l'OdV, tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al rischio di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

3. Processi sensibili e protocolli

All'esito dell'attività di valutazione dei rischi svolta ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono emerse come principali attività sensibili:

- concessioni demaniali marittime;
- autorizzazioni attività di campeggio e bungalow;
- servitù di aree pubbliche;
- autorizzazione edilizie;
- acquisizioni di finanziamenti in genere;
- acquisizione di contributi pubblici.

4. Protocolli per la gestione delle attività potenzialmente strumentali alla commissione del reato di corruzione o concussione

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati di corruzione, le attività inerenti a:

- a) gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/01);
- b) affidamento di incarichi di consulenza o prestazione di servizi di significativa entità;
- c) assunzione.

4.1. Gestione delle risorse finanziarie

1. Per i pagamenti: la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento, il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione, il divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge, il divieto dei pagamenti tramite assegni trasferibili, la centralizzazione di tutti i pagamenti; la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento; il divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.
2. Per gli incassi: l'incasso accentratato principalmente a mezzo banca, strumenti digitali e comunque tracciabili; riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei terzi.
3. Per la gestione dei conti bancari: l'autorizzazione per l'apertura e chiusura dei conti bancari al Presidente o soggetto delegato; firma congiunta autorizzata entro limiti di importo predefiniti per l'utilizzo dei conti correnti sia a valere sulle disponibilità che sugli affidamenti; riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche.

4.2. Affidamento di incarichi di consulenza

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

1. sono autorizzati a stipulare contratti di consulenza il Presidente del CdA o altri soggetti delegati dal CdA;
2. i contratti con i consulenti e i partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere apposita “Clausola per fornitori” (Cfr. Modello Allegato);
3. i consulenti devono essere scelti secondo criteri oggettivi. Il ricorso a continuità del rapporto deve essere supportato dal soddisfacimento della società per le prestazioni precedentemente rese.

4.3. Assunzioni

Nel processo di selezione e assunzione del personale si osserveranno le seguenti regole:

1. tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di somministrazione, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
2. dichiarazione del candidato relativa all’eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici o privati con i quali Orizzonte S.r.l. intrattiene rapporti negoziali.

SEZIONE B

1. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Tali reati sono previsti dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001.

Con la L. 28 giugno 2024 n. 90, recante *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cyber sicurezza nazionale e dei reati informatici"*, sono stati introdotti, modificati e abrogati articoli del codice penale previsti come reati presupposto dagli articoli 24 (c.d. reati contro la pubblica amministrazione) e 24-bis del D. Lgs. 231/2001 (c.d. reati informatici e per trattamento illecito di dati).

La suddetta modifica legislativa ha apportato al D. Lgs. n. 231/2001 modifiche in termini di reati presupposto, e precisamente:

- a) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- b) estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Di seguito si elencano le principali norme di riferimento, mentre l'elenco completo è riportato nell'allegato al Modello 231 in cui sono elencati i reati presupposto:

1. documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
3. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
4. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
5. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
6. falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.);
7. estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.);
8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis. c.p.);
9. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.);
10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
11. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
12. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
13. pornografia minorile, art. 600-ter c.p. commi 1, 2, 3 e 4;
14. Detenzione di materiale pornografico, art. 600-quater c.p.;
15. Pornografia virtuale, art. 600-quater.1 c.p.
16. Trattamento illecito di dati, art. 167 D. Lgs. 196/2003;
17. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, art. 168 D. Lgs. 196/2003;
18. Inosservanza di provvedimenti del Garante, art. 170 D. Lgs. 196/2003;

19. Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento, articolo 55, comma 9, D. Lgs. 231/2007;
20. Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale, art. 640-ter c.p.

2. Aree sensibili e processi a rischio;

La società risulta essere esposta al rischio di commissione dei reati descritti nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) Accesso ai sistemi informatici;
- b) Accesso alle reti aziendali;
- c) Creazione, gestione e diffusione di documenti informatici;
- d) Accesso e gestione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- e) Installazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

3. Protocolli di prevenzione

La società, ispirandosi ai principi di necessità, correttezza e segretezza enunciati nella normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, sta realizzando un adeguato approccio di sicurezza:

- a) regolamentazione dei comportamenti, una *Policy Utente dipendente* e una *Police Utente Ospite*;
- b) formazione obbligatoria;
- c) politica di gestione delle password;
- d) pratiche di *blocking sites* con contenuti non difformi ai principi del Codice Etico, da estendere anche alla rete dati a disponibilità dei clienti ancorché separata dalla rete aziendale;
- e) controllo e monitoraggio degli accessi informatici;
- f) firewall.

4. L'Amministratore di Sistema

L'Amministratore di Sistema è il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio. Egli garantisce, nell'ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati.

L'Amministratore di Sistema, risponde del suo operato, prima al Direttore, successivamente e delegato all'attività e infine al Legale Rappresentante.

Tuttavia, l'Amministratore di Sistema ha l'obbligo di collaborare con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. A tal riguardo, in particolare, comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello 231 e ai regolamenti della società.

5. Flussi informativi verso l'OdV

Ciascun utente è tenuto a segnalare al Direttore ogni violazione, tentativo o sospetto di violazione, nonché qualsiasi malfunzionamento del sistema informatico.

Il Direttore, per il tramite del Responsabile Interno, effettua i controlli nelle aree a rischio individuate e segnala tempestivamente all'OdV qualsiasi anomalia dovesse riscontrare e ogni modifica apportata al regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informativi.

Il Direttore o il Responsabile segnala altresì periodicamente la necessità di sottoporre l'intero sistema informatico aziendale a check-up da parte di società specializzate.

6. Sintesi

Le attività poste in atto da Orizzonte S.r.l. rappresentano un valido strumento per contrastare i rischi di:

- g) distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali oggetto del trattamento;
- h) accesso non autorizzato;
- i) trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- j) violazioni in genere delle normative vigenti.

SEZIONE C

1. Delitti contro l'industria e il commercio

Dall'analisi svolta sulle attività di Orizzonte S.r.l., i delitti che in astratto possono essere potenzialmente perpetrati rispetto alle previsioni dell'art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

- a) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- b) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- g) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

1.1. Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);

La norma recita *"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici"*.

L'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di *pericolo*, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di *violenza o minaccia* diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza *sleale*.

Trattasi di reato proprio, in quanto tale consumabile soltanto da colui che eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, essendo comunque sufficiente anche lo svolgimento di fatto dell'attività.

Il reato è inoltre a forma libera, e quindi qualsiasi condotta violenta o intimidatoria idonea ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività commerciale integra il reato di concorrenza illecita.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

Data la diversità dei beni giuridici tutelati, il delitto in esame può benissimo concorrere con quello di cui all'articolo 416 bis (associazione di stampo mafioso), mentre, per contro, assorbe i delitti di violenza o minaccia, data la sua natura di reato complesso.

1.2. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

La norma recita *"Chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"*.

La norma in esame punisce chi, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperi violenza sulle cose, oppure utilizzi dei mezzi fraudolenti.

È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche.

La prima di esse consiste nel porre in essere atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso la violenza punita ai sensi dell'art. 513 c.p. è soltanto quella rivolta a cose, non, invece, quella posta in essere ai danni di persone.

La seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare mezzi fraudolenti.

Qualora il soggetto agente realizzi entrambi i comportamenti tipizzati dalla norma, il delitto si considera unico se c'è contesto d'azione.

In relazione ad entrambe le possibili condotte criminose, la legge richiede la sussistenza del dolo specifico. L'agente deve, cioè, porle in essere volontariamente e con il fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, aventi, in ogni caso, carattere privato, non pubblico. In particolare, si verifica un "*impedimento*" quando si ostacola l'esplicazione dell'attività industriale o commerciale; si ha, invece, un "*turbamento*" quando si provoca un disordine nello svolgimento di dette attività.

Anche l'oggetto materiale del reato è diverso nelle due possibili condotte delittuose. Nella prima ipotesi esso consiste nella cosa che risulti danneggiata o trasformata, o della quale sia stata mutata la destinazione, a causa della violenza usata su di essa. Quanto, invece, alla seconda ipotesi, l'oggetto del reato è rappresentato dalla persona o dalle persone a cui risulti rivolto il mezzo fraudolento.

Per quanto riguarda, poi, l'evento tipico, anch'esso si differenzia in relazione alle due possibili condotte illecite. Qualora l'agente adoperi violenza sulle cose, l'evento è dato dalla modificazione che ne sia derivata. Nel caso in cui, invece, vengano utilizzati mezzi fraudolenti, l'evento consiste nella conoscenza degli stessi da parte delle persone a cui siano stati rivolti, con la conseguente insorgenza del pericolo, anche solo presunto, di impedimento o turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato risulta, pertanto, consumato nel momento stesso in cui venga realizzata la violenza sulla cosa, oppure sia stato utilizzato un mezzo fraudolento, senza che sia necessaria la verificazione dell'evento. Non è, pertanto, configurabile il tentativo, in quanto la fattispecie in esame si considera già perfezionata non appena vengano posti in essere atti di violenza o mezzi fraudolenti, i quali fanno sorgere, di per sé, il pericolo di impedimento o di turbamento per l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il delitto ex art. 513 c.p. è punibile soltanto a querela della persona offesa.

1.3. **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);**

Il dispositivo normativo recita "*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516*".

La norma in esame punisce chi provochi un danno all'industria nazionale mettendo, volontariamente, in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, pur sapendo che gli stessi risultano essere contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La condotta tipica consiste, dunque, nel porre in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o internazionali, prodotti industriali di qualsiasi tipologia, recanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p., il quale punisce proprio la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ossia segni idonei ad indurre in errore il compratore in merito all'origine, la provenienza o la qualità del bene.

L'oggetto materiale del reato in esame è costituito sia dai prodotti industriali messi in vendita o in circolazione, sia dalle persone che vengano tratte in inganno dalla condotta criminosa.

Per quanto riguarda l'evento, esso consiste nel danno cagionato dall'agente agli interessi economici dell'industria nazionale, sia direttamente che indirettamente, anche qualora ad essere danneggiata sia una sola tipologia di industria, purché non si tratti di una singola azienda.

È sufficiente la sussistenza del *dolo generico*, quale coscienza e volontà di mettere in vendita o, comunque, in circolazione, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, i quali siano idonei a danneggiare l'industria nazionale.

La fattispecie risulta *aggravata*, ai sensi del secondo comma, qualora, per i marchi o segni distintivi, siano state osservate le norme contenute in leggi interne o in convenzioni internazionali in materia di tutela della proprietà industriale.

La condanna per delitto in esame comporta, ai sensi dell'art. 518 c.p. la pubblicazione della sentenza.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

1.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

La norma recita "*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103*".

La *ratio* della norma si coglie nell'esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.

1.5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

La norma in esame punisce chi ponga volontariamente in vendita o, comunque, metta in commercio, come genuini, prodotti che, pur non essendo dannosi per la salute, non siano, in realtà, genuini.

Tale figura di reato era già presente nel codice penale precedente rientrando tra i reati contro

l'incolumità pubblica. La collocazione odierna si spiega in virtù del fatto che, per aversi il reato in esame, le sostanze alimentari devono, sì, essere spacciate per genuine pur non essendolo, ma, per contro, non è necessario che le stesse siano anche nocive per la salute pubblica. La presenza di tale ulteriore circostanza integra, infatti, la fattispecie di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, di cui all'art. 442 c.p.

Si può quindi affermare che la norma in esame abbia carattere residuale rispetto a quelle poste a presidio della pubblica incolumità, in quanto qui l'interesse tutelato è la buona fede negli scambi commerciali.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in commercio, indicandola, anche solo implicitamente, come genuina, una sostanza alimentare, che in realtà, pur non essendo pericolosa per la salute, genuina non è. Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, non è, peraltro, sufficiente la mera preparazione o detenzione di sostanze non genuine, non costituendo, queste, delle condotte necessariamente prodromiche alla loro messa in vendita o in commercio. La nozione di *“non genuinità”* non si identifica con quella di pericolosità per la salute pubblica, né con quella di alterato *status* naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità, e, anzi, molti alimenti sono il risultato della manipolazione di materie prime con sostanze di diversa natura. *“Non genuina”* è, infatti, la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta, come avviene, ad es., nel caso del burro margarinato. Una sostanza alimentare non è, invece, pericolosa per la salute quando non risulta nociva, o per la sua stessa natura, o per mancanza di alterazione.

La condanna per il delitto in esame comporta, ai sensi dell'art. 518 c.p., la pubblicazione della relativa sentenza.

1.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

La norma recita *“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”*.

La ratio della norma del legislatore è quella di tutelare maggiormente la buona fede e la correttezza negli scambi commerciali, al fine di non intralciare gli scambi stessi e nuocere così ai consumatori e al sistema economico nazionale.

La norma è diretta a tutelare l'interesse del consumatore ed il rispetto della legislazione consumieristica.

La condotta punibile è integrata dalla vendita o dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore.

Per quanto riguarda la messa in circolazione, essa comprende un significato più ampio di messa in vendita, intendendosi anche la cessione a titolo gratuito.

Per quanto riguarda invece l'induzione in errore, la giurisprudenza prevalente ritiene che per l'integrazione del reato sia necessario che l'induzione sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo che identifichi il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto non comporta violazione del marchio, sia perché non si tratta di marchio, sia perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendosi semmai ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali.

1.7. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

L'articolo 571-quater del codice penale, recita:

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

La norma è volta allo scopo di tutelare i consumatori garantendo la genuinità dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il *falso grossolano* viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile *icto oculi*, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il *falso innocuo* si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il *falso inutile* costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca un'una denominazione di origine controllata non esistente.

2. Aree di interesse

Le Aree nell'ambito delle quali astrattamente sia ipotizzabile la commissione dei reati di cui al paragrafo precedente, corrispondono a quelle in cui avviene una vendita diretta, da parte di Orizzonte s.r.l., di prodotti e servizi.

Anche se in capo ai gestori di attività (Bar, Ristoranti, ecc.) è in capo l'obbligo al rispetto dei dispositivi normativi, Orizzonte S.r.l. dovrà porre apposite clausole contrattuali in tal senso, che oltre ad integrare il rispetto del Modello e del Codice Etico, vincolano i contraenti al pedissequo rispetto della normativa.

3. Personale coinvolto e Presidi

I soggetti coinvolti, oltre a quelli apicali (C.d.A. e Presidente), sono il Direttore, gli addetti alla comunicazione e al marketing, nonché i soggetti incaricati dell'aggiornamento delle informazioni commerciali all'utenza e quelli deputati alla eventuale vendita di merchandising.

Il Codice Etico rappresenta un vincolo importante, pertanto la verifica del rispetto dello stesso rappresenta il più performante presidio di controllo.

Altresì, rappresentano un valido deterrente le clausole contrattuali apposte nei contratti di gestione delle attività.

Particolare attenzione va posta ai soggetti espositori di materiale di artigianato che, nel periodo estivo, settimanalmente, espongono internamente al villaggio.

SEZIONE D

1. Reati societari

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa nelle seguenti parti.

1. Reati e modalità di commissione: contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 ter del Decreto.
2. Aree sensibili e processi a rischio: in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, illustra sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale e il livello di rischio associato.
3. Presidi interni: richiama i ruoli e le responsabilità organizzative interne e individua i principi di comportamento da adottarsi.

1.1. Reati e modalità di commissione

Di seguito sono riportati gli articoli contenuti nell'art. 25 ter del Decreto con un commento rispetto alle condotte sanzionate e ai soggetti qualificati alla loro commissione.

1.1.1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. è un reato proprio: conseguentemente, per la sua configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Amministratori, Sindaci e Liquidatori.

1.1.2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Al successivo art. 2621 bis, è prevista una riduzione della pena se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono considerati di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. La stessa riduzione della pena è prevista se i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267³.

1.1.3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Ai fini del presente punto si intende impedimento od ostalo, la mancata esibizione dei documenti previsti dal codice civile, entro 90 giorni dalla richiesta.

³ Sostituito dall'art 1. del D. Lgs. n. 5/2006 con il seguente: "Non sono piccoli imprenditori gli esercenti attività commerciale in forma individuale o collettiva, che anche alternativamente: Hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; Hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila".

1.1.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

1.1.5. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

1.1.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (inserito per completezza) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

1.1.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra/e società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.1.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

1.1.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno

ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

1.1.10. Corruzione tra privati (2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a:

- amministratori, direttori, soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società, o individui che esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti, anche per interposta persona;
- coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede. Si fa presente che l'ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti. Il nuovo art. 2635-bis introduce la responsabilità nei casi in cui l'offerta o la promessa non sia stata accettata.

1.1.11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

1.1.12. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie, o detenendoli a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria e indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

1.1.13. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nel compiere operazioni simulate o nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

1.1.14. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

1.1.15. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione a terzi.

1.1.16. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative, nonché nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

1.2. Aree sensibili e processi a rischio

Le aree sensibili sono stabilite specificamente dal D. Lgs. n. 231/2001 che identifica processi e attività considerate astrattamente a rischio. Per quanto concerne la società Orizzonte s.r.l. le aree di attività ritenute sensibili, nell'ambito delle quali è cioè astrattamente possibile la commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, sono di seguito individuate:

- a) Predisposizione, redazione ai fini dell'approvazione del bilancio, ai fini delle relazioni e comunicazioni sociali.

Tali attività sono svolte in outsourcing da parte di studio esterno, il quale è pertanto tenuto all'osservazione dei protocolli specifici e, più in generale, delle prescrizioni del Modello 231, con particolare riferimento alle attività oggetto dell'incarico.

Le attività in questione consistono nella raccolta ed elaborazione dei dati contabili provenienti dalla società, per la formulazione dei vari documenti previsionali e consuntivi: bilancio e conto economico annuale, situazioni consuntive infrannuali, budget annuale.

Esse sono regolamentate quanto alle modalità di redazione ed ai relativi livelli di responsabilità; sono predisposte secondo corretti principi contabili; hanno i requisiti della tracciabilità e della trasparenza; la relativa documentazione è accuratamente conservata in appositi file cartacei o informatici, comunque aventi forma scritta, talché sia sempre possibile il riscontro tra i documenti ufficiali e la documentazione di supporto sulla base della quale gli stessi sono stati redatti; tutto l'iter di elaborazione, comprese le fasi di approvazione, avviene nel rispetto delle norme di legge, delle previsioni statutarie e del sistema di poteri e deleghe. Ogni eventuale modifica dei dati contabili deve essere adeguatamente motivata, documentata per iscritto e autorizzata dal vertice della società.

È pertanto assicurata la tracciabilità di tutte le operazioni.

- b) Rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale.

Il riferimento è a tutte quelle attività e adempimenti espletati a cura degli organi e delle strutture della società e dell'outsourcer con le quali si forniscono al socio ed agli organi di controllo la documentazione e le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni di controllo secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Tali rapporti sono regolamentati quanto: ai soggetti a ciò abilitati, alle modalità di rapporto, che devono comunque ispirarsi alla massima collaborazione e trasparenza, alla conservazione dei libri obbligatori, all'adozione di misure di sicurezza per la limitazione all'accesso di tale documentazione.

- c) Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee

L'attività in esame comporta: l'individuazione preventiva dei soggetti responsabili delle varie fasi, la regolamentazione delle modalità e della tempistica di informazione e di

predisposizione della documentazione, da parte sia delle funzioni aziendali competenti che da parte dell'outsourcer, necessarie per le deliberazioni di competenza.

d) Gestione degli utili e delle riserve, operazioni sul capitale

Il processo consiste in tutte quelle attività finalizzate a gestire e formalizzare le operazioni sui risultati di esercizio e sul capitale. Sono preventivamente individuati i ruoli preposti alla predisposizione della documentazione, all'assunzione delle decisioni, al controllo della relativa correttezza e conformità alle norme di legge, alla corretta archiviazione e conservazione della documentazione.

1.3. Presidi interni

Con riferimento a tutte le aree di attività di cui al punto precedente sono scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni, che costituiscono altrettanti punti di controllo e valido presidio per la verifica della correttezza dei relativi processi:

1.3.1. Tracciabilità

Tutti le fasi dei processi devono essere tracciabili: la documentazione deve essere predisposta per iscritto e correttamente conservata, a cura dei soggetti all'uopo preventivamente individuati ed espressamente incaricati/autorizzati.

1.3.2. Segregazione delle attività.

Sono individuate le distinte deputate a predisporre le informazioni e la documentazione, distintamente quelle deputate all'assunzione di decisioni e quelle deputate al controllo.

1.3.3. Osservanza del Codice Etico

È richiesta l'osservanza da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e controllo delle attività di cui al presente protocollo delle norme del Codice Etico di pertinenza. La relativa inosservanza è sanzionata in base al sistema disciplinare del Modello 231.

1.3.4. Sistema di poteri e deleghe

Tutte le attività sono demandate alle singole figure che in esse intervengono nella più stretta osservanza del sistema di poteri e deleghe della società e dei ruoli formalmente attribuiti alle singole figure, ivi compresa quella dell'outsourcer. L'obbligo di osservanza del Modello 231 e del Codice Etico è anche in capo al all'outsourcer.

1.3.5. Presidio del collegio

Pur considerata la remota possibilità di commissione dei reati relativi alle operazioni sul capitale, adeguato presidio deve essere garantito ai sensi dell'art. 2403 (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto) dal Collegio Sindacale nella sua funzione istituzionale, tanto in sede consiliare, quanto in sede di verifiche preventive in merito alle deliberazioni stabilite nell'o.d.g. del Consiglio; esso si configura pertanto quale organo istituzionale di riferimento dell'OdV sia in materia di prevenzione che di identificazione di eventuali reati ex D. Lgs. n. 231/2001.

In occasione delle delibere assembleari che prevedono operazioni di distribuzione di utili o riserve, compete al Collegio verificare preliminarmente che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente, rendendone edotti gli Amministratori, benché agli stessi competa l'obbligo di agire informati, prima della data fissata per la delibera.

SEZIONE E

1. Delitti contro la personalità individuale

Nell'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 sono riportati i reati presupposto che danno luogo all'illecito amministrativo.

I reati presupposto sono diversi e varia natura, tutti riportati nel catalogo dei reati presupposto allegati al Modello 231.

Essi sono riferibili, a violenza sessuale, pedopornografia minorile, atti sessuali su minori, riduzione in schiavitù, tratta di persone ed al reato di caporalato.

Il rischio di commissione nell'ambito della società dei reati in materia di violenza sessuale, pedopornografia e simili è stato ritenuto molto basso, quanto meno nell'interesse della Stessa Orizzonte S.r.l.

Diversamente, invece, nell'interesse della Orizzonte S.r.l. o a suo vantaggio, in astratto, per il reato di caporalato vi si possono registrare potenzialmente dei rischi.

Infatti, in astratto, non è da escludersi che una società possa commettere questo tipo di reato (che sostanzialmente consiste nell'impiegare manodopera senza le tutele contrattuali e di legge) al fine di risparmiare sui costi retributivi, contributivi e assicurativi.

1.1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2. *utilizza [enfasi aggiunta], assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2. *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3. *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
4. *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2. *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3. I'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"

La norma punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

La norma fornisce inoltre degli indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto, cui ovviamente il giudice può discostarsi, onde valutarne la perseguitabilità.

La pena della multa da € 1.000 a € 2.000 rappresenta uno dei rari casi di pena proporzionale.

Preme evidenziare che lo sfruttamento del lavoro costituisce anche infrazione al Codice Etico, per cui è sempre sanzionabile.

2. Aree di interesse e Presidi

Per quanto concerne i reati riferibili, a *violenza sessuale, pedopornografia minorile, atti sessuali su minori* si richiamano integralmente i protocolli di prevenzione della Sezione B. Inoltre, è vietata la ripresa o la diffusione di video e foto a contenuto pornografico e pedopornografico.

Infine, sono espressamente richiamati i principi e le norme contenuti nel Codice Etico circa il rispetto della persona umana e la tutela della sua salute psico-fisica.

Per quanto concerne alla - seppur in astratto - probabile fattispecie di reato di caporalato, sono attivi i seguenti presidi:

- e) L'accesso e la presenza del personale dipendente e/o collaboratori a vario titolo è consentito solo previa verifica della titolarità.
- f) I soggetti dipendenti di outsourcer di servizi direttamente connessi alla funzionalità delle attività di villaggio (Es. Imprese di pulizia, manutentori terzi, servizi di giardinaggio, ecc.), con esclusione dei soggetti che svolgono prestazioni intellettuali la cui presenza nel villaggio è sporadica e occasionale (Es.: Consulenti), potranno accedere alle strutture solo ed esclusivamente se muniti di tesserino di riconoscimento (con foto) proprio dell'impresa di appartenenza, il quale dovrà essere esposto per tutta la durata della permanenza nella struttura; inoltre, prima dell'accesso, e quindi dell'avvio al lavoro, dovrà essere fornito dall'impresa copia dei modelli UNILAV di ognuno dei dipendenti impiegati nell'ambito della struttura.
- g) Verifica del rispetto di tutte le norme di legge e di contratto che disciplinano il trattamento economico e normativo dei dipendenti, gli obblighi contributivi e assicurativi, senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio in cui detto personale eventualmente si trovi.

3. Soggetti coinvolti nell'attività di controllo

I soggetti coinvolti nell'attività di controllo, oltre all'OdV, sono:

- Il Legale Rappresentante;
- Il Direttore;
- Soggetti delegati al controllo delle attività (Resp. Tecnico; Governante; ecc.);

- Il Collegio;
- Il Soggetto outsource affidatario dei servizi di consulenza aziendale, fiscale e tributaria.

SEZIONE F

1. Reati in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

La presente Sezione dedicata ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. (d'ora in poi T.U.).⁴, è articolata nei seguenti paragrafi:

- a) Reati - descrive i reati richiamati dall'art. 25 septies del Decreto con un breve commento sulla loro natura colposa;
- b) Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza - richiama i soggetti rilevanti per la prevenzione e le responsabilità a questi attribuiti dal TU;
- c) Misure adottate nei luoghi di lavoro - descrive le misure adottate nei luoghi di lavoro di proprietà di Orizzonte S.r.l. o, a qualunque titolo, nella disponibilità della stessa società;
- d) Archivio della documentazione rilevante - descrive le responsabilità connesse all'archiviazione della documentazione rilevante;
- e) Modalità di collegamento tra OdV e SPP - richiama i doveri dell'OdV ed i sistemi di comunicazione con i soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Reati

2.1. Reati Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

2.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Si tratta di reati di natura colposa e non solo dolosa.

Si ricorda che il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

In merito all'interesse o a vantaggio dell'ente quale condizione per la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e la natura colposa di questi reati, la dottrina sostiene che il vantaggio dell'ente vada ricercato nel risparmio dei costi sostenuti per la prevenzione.

3. Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza

Conformemente alla disciplina di riferimento, i soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione sono il datore di lavoro, il dirigente delegato di funzione, il RSPP, i preposti, gli addetti

⁴ Per "norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" si intendono non solo quelle inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente persegono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

al servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il medico competente e i lavoratori.

3.1. Datore di lavoro

Il Presidente del CdA in qualità di datore di lavoro, ha adempiuto ai doveri dettati dall'art. 17 T.U. e in particolare:

- a) ha effettuato la valutazione dei rischi ed elaborato il Documento di valutazione dei rischi che contiene:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente, predisponendo un apposito "organigramma della sicurezza";
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
- b) ha designato il RSPP.

3.2. Datore di lavoro e dirigente delegato

Il datore di lavoro e i dirigenti ai sensi dell'art. 18 del T.U. hanno il compito di:

- a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b) affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dal T.U.;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;
- j) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- l) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- n) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- o) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- p) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; tal previsione deve essere pretesa anche per lavoratori di imprese terze che operano internamente alla società;
- q) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- r) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- s) fornire al SPP e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- t) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- u) consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17 comma 1, lettera a), del T.U., nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di cui alla lettera s);
- v) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.

3.3. Preposti

A norma di legge è considerato preposto chiunque assume una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori.

Il preposto, la cui qualifica è attribuita di fatto, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, più che in base a formali definizioni giuridiche, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- h) sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, informa i superiori diretti;
- i) verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- j) richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- k) segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- l) in caso di pericolo grave e immediato da istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Il preposto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 56 del T.U.

3.4. RSPP e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione svolgono i compiti attribuiti dal Testo Unico e in particolare provvedono:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica ex art. 35.

3.5. Lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, designati dal datore di lavoro ex. art. 18, lett. b), del T.U. sono destinatari di specifici corsi di

formazione e dispongono di attrezzature adeguate tenuto conto delle dimensioni e dei rischi specifici di Orizzonte S.r.l.

3.6. RLS

In conformità alle disposizioni del T.U., il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente:

- a) in ordine alla valutazione dei rischi, ricevendo le informazioni e la documentazione aziendale relativa;
- b) sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente;
- c) sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- d) in merito all'organizzazione dell'attività di formazione;
- e) in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanze osservazioni e pareri.

Il RLS è informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.

Qualora il RLS ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.

3.7. Medico competente

Il medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica.

Le visite e gli esami sono mirati al tipo di rischio a cui i soggetti sono sottoposti in relazione all'attività da questi svolta e sono prescritti prima della immissione al lavoro e poi con periodicità variabile (visita periodica). I

I medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del T.U.

3.8. Lavoratori

Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 T.U.).

In particolare i lavoratori hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, le attrezzature da ufficio, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al direttore o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

- nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali defezienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, al direttore e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - i) partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.

I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del T.U.

3.9. Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro che rilevano ai fini della presente Sezione sono:

- a) gli uffici direzionali e amministrativi, nonché tutto quanto allocato nella *palazzina reception*;
- b) tutte le aree del villaggio destinate agli ospiti;
- c) tutte le aree del villaggio destinate all'attività manutentiva;
- d) la porzione di spiaggia in concessione e l'area retrostante;
- e) gli eventuali cantieri per l'ampliamento o la ristrutturazione di pertinenze del villaggio, in cui Orizzonte S.r.l. può configurarsi come committente
- f) altri luoghi di lavoro di terzi (o cantieri) nei quali prestano la loro attività dipendenti di Orizzonte S.r.l.

3.10. Archivio della documentazione rilevante

La responsabilità della conservazione della documentazione inerente quanto sopra descritto compete:

- a) al RSPP per quanto attiene il DVR; gli aggiornamenti relativi e le procedure di sicurezza; l'attività di formazione e informazione; le statistiche relative agli infortuni; le comunicazioni agli uffici pubblici di competenza; i verbali delle riunioni periodiche; i verbali redatti dalle autorità del Servizio di Vigilanza nonché la raccolta delle disposizioni rilevanti;
- b) al medico competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria e le visite mediche.

3.11. Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP

Ai sensi dell'art. 30 del T.U., ad integrazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, compete all'OdV monitorare l'adempimento degli obblighi previsti e mantenere adeguato supporto documentale delle attività di monitoraggio svolte.

Atteso che il complesso degli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti è conforme alle disposizioni del T.U. e al SPP adottato da Orizzonte S.r.l., l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione RSPP, RLS e tutti gli altri soggetti individuati per la compliance al T.U. si raccordino con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, con periodicità almeno semestrale, ciascuno dei soggetti e per le proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- a) informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- b) indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per funzioni aziendali;
- c) ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- d) esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Il RSPP trasmette annualmente all'OdV, e comunque a sua richiesta, un report avente ad oggetto:

- e) variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- f) variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- g) le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente;
- h) le date degli aggiornamenti del DVR gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa;
- i) la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l'OdV possa trasmetterle all'organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'organo amministrativo e al Collegio sindacale.

SEZIONE G

1. Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita

Di seguito, in relazione al basso livello di rischio connesso all'attività aziendale e per sole finalità cognitive ed esplicative, si riportano le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale).

1.1. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

1.2. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1.3. Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi effettua l'acquisto, riceve o occulta beni provenienti da delitto, al fine di procurare profitto per sé o per altri. L'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, include la ricettazione tra i reati che, se commessi da soggetti apicali o subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono comportare responsabilità amministrativa.

2. Aree sensibili e presidi

Le aree a rischio sono chi provvede agli acquisiti e chi riceve pagamenti in denaro contante.

Per quanto concerne gli acquisti, il controllo delle forniture viene eseguito partendo ad una valutazione della congruità del prezzo. Articoli acquistati ad un valore con una differenza in diminuzione di oltre il 40% rispetto al prezzo di mercato saranno soggetti a tracciabilità e ad accurata verifica del venditore.

I contratti di acquisto devono avere clausole contrattuali che rimandano al Modello e al Codice Etico (Cfr. allegato).

Per quanto concerne la gestione del denaro contante, lo stesso può essere ricevuto nei limiti di legge. Ogni pagamento con denaro contante, superiore ad € 500,00, dovrà essere registrato con l'indicazione dell'erogante, l'importo, i tagli di banconote ricevute e il relativo quantitativo. Ogni pagamento va inserito in apposita busta di riferimento e consegnato all'amministrazione nei termini e secondo gli usi interni.

Tra i presidi vi è la formazione del personale su legalità e gestione dei rischi.

3. Segnalazioni

Qualsiasi notizia relativa a offerte di vendita sospette, ovvero di impiego di danaro o beni di provenienza illecita deve essere tempestivamente comunicata al Legale Rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE H

1. Le tipologie dei Delitti in materia di violazioni del diritto di autore (art. 25-novies del decreto)

Per quanto concerne la presente Sezione, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati all'art. 25-novies del Decreto, e suddivisi tra reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si possano escludere a priori, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico adottato dalla Società.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

- a) Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);
- b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
- c) Violazione del *diritto d'autore* (art. 171 Legge 633/41).

È punita la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi su di un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/41).

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Inoltre, per le c.d. “attività di villaggio”, sono stati considerati potenzialmente realizzabili i seguenti reati:

- a) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati;
- c) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- d) immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41).

Nello specifico è perseguitabile chi a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa

- dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzi, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime,
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
 - i) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - j) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - k) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

1.1. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41)

Sono perseguiti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

1.2. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato

effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41)

È perseguitabile chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- a) la gestione del sistema informativo aziendale che comprende l'utilizzo, la gestione di software nell'ambito dei sistemi informativi aziendali e la gestione delle attività connesse all'implementazione, manutenzione e aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).
- b) La gestione degli eventi di intrattenimento svolti nel corso dei periodi di attività ricettiva del villaggio, ivi compresi svolti presso gli arenili.

3. Destinatari e principi di comportamento

Nel presente paragrafo si intende:

- a) fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello 231;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

È fatto espresso divieto a carico di tutti i destinatari di:

- c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
- d) connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche o altre apparecchiature e/o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile (Direttore e/o Amministratore di Sistema);

- e) procedere ad installazioni di prodotti software e/o hardware in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- f) modificare la configurazione software o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- g) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- h) accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e dei principi di comportamento previsti nella presente Sezione.

Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Sezione, considerati in via potenziale applicabili alla Società, ha previsto le seguenti regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove opportuno, essere implementate in specifiche procedure aziendali:

- i) i dipendenti e gli altri soggetti (es. collaboratori e consulenti) devono essere adeguatamente informati dell'importanza di utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione e di non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- j) deve essere prevista un'attività di comunicazione e sensibilizzazione in favore dei dipendenti e collaboratori esterni al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dall'utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- k) gli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali devono essere informati che i software per l'esercizio dell'attività di competenza sono protetti da leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- l) deve essere prevista, nei rapporti contrattuali con fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione alle specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi fornitori, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- m) devono essere vietati l'installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing;
- n) deve essere vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non autorizzato ed in assenza di licenza d'uso;
- o) devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatici, per il rispetto dei divieti di cui sopra;
- p) la diffusione al pubblico ospitante di contenuti soggetti al diritto di autore potrà avvenire solo ed esclusivamente previa ottemperanza degli adempimenti SIAE previsti, ovvero al pagamento del dovuto.

4. Responsabile interno

1. Il Responsabile Interno è il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio. Se non espressamente individuato il Direttore.
2. Il soggetto di cui al punto 1, garantisce il rispetto dei principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati, collabora con l'OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, comunica tempestivamente all'OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

SEZIONE I

Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. Reati (art. 25-decies del D: Lgs. n. 231/2001 - art. 377-bis c. p.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto l'induzione (mediante violenza, minaccia, offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

È ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni o ad astenersi dal rendere dichiarazioni, per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

2. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate l'attività ritenuta prevalentemente a rischio è la gestione dei contenziosi giudiziari e in particolare la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

Quanto sopra può essere riferito a qualunque area di attività della Orizzonte S.r.l.

3. Principi di comportamento

È fatto divieto a carico di tutti i destinatari del Modello 231 di:

- a) Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelli sopra considerati;
- b) prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale rischio di un coinvolgimento della società;
- c) porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di imposizione ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiero, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto di:

- d) elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento penale;

- e) offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società;
- f) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari;
- g) effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi tipo di pagamento in contanti o in natura.

Inoltre, la Società, laddove non provveda direttamente il legale Rappresentante, deve selezionare i soggetti autorizzati a interloquire con i dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi devono essere verbalizzati.

SEZIONE L

1. Reati ambientali

Tra i reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 undecies,⁵ quelli che possono astrattamente configurarsi nella realtà di Orizzonte S.r.l. sono solo i reati legati ai rifiuti prodotti negli uffici (toner per stampanti e fotocopiatrici esausti e RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), retati connessi alla gestione dei rifiuti prodotti nella attività manutentive, rifiuti liquidi e quelli provenienti dalla raccolta dei rifiuti prodotti dagli ospiti del villaggio e quindi R.S.U. Pertanto la Sezione è incentrata sulla descrizione dei soli reati inerenti alla gestione e smaltimento dei rifiuti, e non contempla i reati inerenti agli scarichi industriali, alle discariche, alle autorizzazioni ambientali, alle emissioni in atmosfera.

⁵ Violazione articoli Testo Unico Ambientale:

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (art. 137 co. 3°)
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati da Convenzioni internazionali ratificate e vigenti in Italia (art. 137 co. 13°)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare (art. 256)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4°)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 co. 1°)
- Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera in violazione ai valori limite e alle prescrizioni (art. 279)
- Bonifica dei siti (art. 257)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 – bis)
- Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in seguito a sospensione o revoca dell'autorizzazione (art. 137 co. 2°)
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 (art. 137 co. 5°)
- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione agli art. 103 e 104 (art. 137 co. 11°)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e in particolare: in caso di condanna per realizzazione discarica abusiva (Art. 256, co 3°, secondo periodo)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260).

Violazione articoli Codice Penale: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis)

Disastro ambientale (art. 452 quater)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)

Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

Reati previsti dalla l. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

D. Lgs. 202/07 art. 8 - Inquinamento doloso art. 9 - Inquinamento colposo

1.1. Reati inerenti alla gestione dei rifiuti Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006 [TUA])

La fattispecie punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del TUA. Le stesse pene si applicano ai «titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.» ; Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non; Chiunque non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o non abbia i requisiti o le condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), commi 7, 8 e 9, art. 233 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), commi 12 e 13, e 234 (Consorzio nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene), comma 14.

1.2. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co.4 TUA) ovvero del Sistema Informatico di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis co. 6 TUA)

La prima fattispecie punisce: “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La seconda punisce: “Colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) con la copia cartacea della scheda prevista. Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; o che fa uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- area movimentazione fraudolentemente alterata”.

1.3. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 TUA) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)

La prima fattispecie punisce: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 1° febbraio 1993, n. 259.

La seconda punisce: chiunque, al fine di perseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

2. Ruoli e responsabilità a presidio

In considerazione della irrilevanza dell'attività svolta dal punto di vista dell'impatto ambientale non è stato designato alcun responsabile diretto salvo il responsabile per gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti.

Tutti i dipendenti sono comunque individualmente responsabili dello svolgimento delle attività in conformità ed esercitano un'attività di reciproca vigilanza che li impegna a riferire all'OdV su ogni comportamento tale da esporre la società ai reati ex D. Lgs. 231/01.

3. Aree sensibili e protocolli di prevenzione

Come premesso, le aree sensibili che potrebbero teoricamente esporre la società ai rischi reati sono gli uffici, l'Area Manutenzione e la raccolta dei rifiuti prodotti dagli ospiti.

In conformità a quanto prescritto dal TUA in materia di responsabilità del produttore di rifiuti, per lo smaltimento dei propri rifiuti Orizzonte S.r.l. dovrà rivolgersi a soggetti autorizzati al ritiro e al trasporto presso smaltitore autorizzato.

Il responsabile dell'area tecnica dovrà verificare il possesso delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti nel trasporto e nello smaltimento e garantire la tracciabilità dei rifiuti consegnati mediante l'archiviazione della documentazione di legge (Formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dal trasportatore [FIR]).

In merito alla gestione dei RAEE (i rifiuti rappresentati da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso), in conformità a quanto prescritto dal d. lgs. 151/2005 la Società dispone il loro ritiro tramite consegna ai produttori o a terzi autorizzati, che provvedono all'invio ai centri di trattamento ovvero dal soggetto individuato dall'ATO Toscana Sud.

SEZIONE M

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di riferimento della presente Sezione è previsto dall'art. 25-duodecies del d. Lgs. n. 231/2001, *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*.

Il reato si configura allorché si verifichi l'impiego di un cittadino non appartenente a Paesi dell'Unione Europea, il cui permesso di soggiorni risulti in tutto o in parte irregolare, in base alle norme vigenti in materia, ivi comprese quelle di nuova introduzione, nell'ambito delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

1. Aree di attività sensibili

Le aree di attività sensibili nelle quali, in astratto, possono porsi le premesse per la commissione di detto reato sono essenzialmente:

- assunzione di personale;
- affidamenti in outsourcing di attività ad alta densità di manodopera. Caso in cui l'assenza di misure preventive potrebbe configurare una responsabilità della Orizzonte S.r.l., ove l'impiego illegittimo venisse posto in essere da parte del outsourcer;
- impiego di lavoratori mediante agenzia di lavoro interinale.

2. Presidi

1.1. Casi di assunzione diretta

Nel caso di assunzione diretta, sono attuate le seguenti procedure attività a presidio della prevenzione del reato:

- a) Verifica della regolarità del permesso di soggiorno, dell'eventuale lavoratore straniero, preventivamente all'atto dell'assunzione;
- b) Qualora il permesso risulti scaduto, verificare la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo;
- c) Verificare che il permesso di soggiorno non sia di tipo *"turistico"*, in tal caso è vietato l'impiego di cittadini stranieri che si trovino in Italia per turismo.
- d) Verificare che il permesso di soggiorno non sia per motivi di studio, in tal caso l'impegno potrà avvenire nei termini previsti dalla specifica normativa.
- e) Qualora si intenda assumere un lavoratore residente fuori della U.E., Orizzonte S.r.l. è tenuta a richiedere lo specifico nulla osta alla Prefettura di Livorno.
- f) Per tutta la durata del rapporto di lavoro, andrà monitorata la scadenza e la validità, in maniera casuale, del permesso di soggiorno degli eventuali lavoratori extra comunitari assunti.

1.2. Casi di affidamenti in outsourcing o di somministrazione

In caso di affidamenti a soggetti esterni di attività ad alta densità di manodopera, Orizzonte S.r.l., già applicando i presidi per i reati della Sezione E, in particolare quelli previsti paragrafo 2, punto e), si può ritenere che l'attività è adeguatamente presidiata.

SEZIONE N

RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Art. 25-terdecies

Con l'art. 5 della L. 20 novembre 2017, n. 167 sono stati inclusi nell'ambito dei reati presupposti del D. Lgs. n. 231/2001 i reati in materia di *razzismo e xenofobia*.

L'articolo 25-terdecies del D. Lgs. sopra richiamato, recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Non riportando il D. Lgs. n. 231/2001 una chiara definizione della tipologia di reato, di seguito si riportano le norme penalmente applicabili:

- articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654:

"si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"

Secondo le previsioni normative, ancorché remoto, è del tutto evidente come il rischio di commissione di questa tipologia di reato (*delitto*) possa essere concreto in contesti produttivi come Orizzonte S.r.l., in quanto le condotte punite sono in parte riferibili alla discriminazione etnica.

In ogni caso, sia le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 25-terdecies sia quelli contenuti nelle norme penali che ne definiscono i reati presupposto devono essere tenuti ben presenti in modo che nessun soggetto, a qualsivoglia titolo destinatario del Modello 231, si renda autore di azioni che in qualche modo siano in contrasto con dette norme e detti divieti.

Le aree di interesse afferiscono a tutto l'assetto aziendale, pertanto sono coinvolti l'Organo Amministrativo, Il Direttore, i dipendenti e i collaboratori a vario titolo.

Quale presidio essenziale, è ritenuto adeguato il Codice Etico, pertanto la vigilanza è concentrata propria verso il rispetto di questo.

Eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno avvenire tramite i canali di comunicazione con questo.

Permane in capo a tutti i soggetti l'obbligo di segnalazione di comportamenti non compatibili e/o espressamente vietati dal Codice Etico.

SEZIONE O

Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Trattasi di reati connotati come *delitti* quelli annoverati all'articolo 25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, così come quelli al successivo art. 25-duodecies.

Le disposizioni normative in tema di beni culturali e del paesaggio sono contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Inoltre, con la L. n. 6/2024, entrata in vigore l'8 febbraio 2024, recante «*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale*», il legislatore ha rafforzato la tutela del patrimonio culturale, in aggiunta alle disposizioni già contenute nella L. n. 22/2022.

È stato infatti modificato il reato presupposto di cui all'art. 518-duodecies del c.p. «*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*», previsto dall'art. 25-septiedecies del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di delitti contro il patrimonio culturale*». È sanzionata la condotta di:

- a. «*chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui*»;
- b. «*chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*».

Le sanzioni in caso di commissione del reato sono di entità non trascurabile, in quanto si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote per un valore di un minimo di € 77.469,00 e un valore massimo di € 1.084.559,00.

Secondo l'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001:

- c. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;*
- d. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- e. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;*
- f. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote;*
- g. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Ciò significa che le norme di riferimento debbano essere conosciute e rispettate da tutti i destinatari del Modello 231, prevedendo specifiche procedure operative al fine di garantire l'efficacia del Modello stesso.

1. Aree di interesse

Dall'analisi effettuata, in astratto la tipologia di reato di cui alla presente Sezione è riferibile all'Area Tecnica e Manutenzioni, ordinarie e straordinarie.

Il Villaggio Orizzonte, della Orizzonte S.r.l., a la relativa attività balneare dislocata a circa 1.200 metri dalla sede principale, insistono in contesti paesaggistici di apprezzabile valore. Pertanto, tutte le attività manutentive, dovranno scrupolosamente osservare le limitazioni e le prescrizioni imposte dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

2. Presidi di garanzia

Particolare attenzione deve essere prestata ai due reati presupposto di cui agli artt. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) e 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). Si può infatti incorrere nell'infrazione di cui alla prima norma nel caso in cui la Società detenga o custodisca, anche occasionalmente, beni soggetti a tutela e ne causi, con comportamento doloso o anche solo omissivo, il deterioramento, il deturpamento o la distruzione; alla seconda norma, in caso di devastazione del bene.

È quindi necessario:

- a) Verificare periodicamente se la Società detenga o custodisca beni soggetti a tutela; in tal caso, curarne la corretta conservazione avuto riguardo alla natura del bene e mediante l'inserimento in ambiente sano e non ammalorato, accessibile solo a personale autorizzato e soggetto a controllo;
- b) verificare se le aree su cui insistono installazioni della Società (Villaggio e Spiaggia con pertinenze retrostanti) siano soggette a vincolo ambientale; in tal caso, astenersi da modifiche non autorizzate in base alle norme vigenti.

Sarà quindi sempre necessario:

- c) munirsi delle necessarie autorizzazioni, ove previste;
- d) esercitare un controllo costante sulla corretta conservazione dei beni, anche paesaggistici, e dello stato dei luoghi;
- e) agevolare i controlli da parte delle autorità preposte.

Sono istituiti controlli a presidio del seguente tenore:

- f) tracciabilità dei processi autorizzativi eventualmente necessari;
- g) corretta tenuta e archiviazione degli atti autorizzativi eventualmente necessari;
- h) report periodico su conservazione degli eventuali beni soggetti a tutela e dei locali in cui sono custoditi, a cura delle funzioni competenti;
- i) elenco, periodicamente aggiornato, degli eventuali beni detenuti soggetti a tutela e dei locali in cui sono custoditi;
- j) elenco, periodicamente aggiornato, delle aree vincolate di pertinenza della Società;
- k) eventuali interventi su beni soggetti a tutela o su aree vincolate devono essere decisi ed effettuati nel rispetto del sistema di deleghe e della segregazione di compiti tra funzioni operative e funzioni di controllo.

SEZIONE P

Delitti contro gli animali

1. Il reato

Con l'entrata in vigore della L. n. 82/2025, i delitti contro gli animali sono stati ufficialmente inseriti nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001, tramite l'introduzione dell'art. 25-undevicies.

Il legislatore ha riconosciuto agli animali lo status di esseri senzienti, tutelando direttamente la loro integrità fisica e psicologica.

Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente includono:

- a) Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
- b) Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- c) Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.)
- d) Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

Ad eccezione dei casi di cui al precedente punto d), i quali non si ritiene assolutamente possibile la loro concretizzazione, nel contesto turistico, i restanti reati possono configurarsi anche in forma colposa o omissiva, ad esempio per negligenza nella custodia, nella gestione degli spazi o nell'affidamento a terzi non qualificati.

2. Aree di Interesse

Le aree aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati contro gli animali includono:

- Gestione degli animali ospitati (es. cani, gatti, animali da compagnia, ecc.);
- Servizi di pet hospitality e dog sitting;
- Attività ricreative con animali (es. trekking con quadrupedi, spettacoli, eventi);
- Manutenzione e pulizia degli spazi dedicati agli animali;
- Affidamento a terzi di servizi di custodia o trasporto;
- Rapporti con ospiti che introducono animali nel villaggio

Queste aree devono essere monitorate per evitare condotte negligenti, omissioni di controllo, o comportamenti non conformi al regolamento interno.

3. Misure di Mitigazione

Orizzonte S.r.l. ha adottato un Regolamento per la gestione dei quadrupedi che costituisce parte integrante del sistema di prevenzione.

Le ulteriori misure di mitigazione includono:

- a. Protocolli e procedure
 - Procedure operative per la custodia, alimentazione e movimentazione degli animali.
 - Regole chiare per l'accesso degli animali alle aree comuni.
 - Obbligo di registrazione e dichiarazione degli animali da parte degli ospiti.
- b. Clausole contrattuali

- Clausole specifiche nei contratti con fornitori e collaboratori che gestiscono animali.
 - Obbligo di rispetto delle normative veterinarie e di benessere animale.
- c. Formazione e sensibilizzazione
- Formazione periodica del personale su benessere animale, normativa vigente e gestione etica.
 - Campagne informative rivolte agli ospiti e ai partner.
- d. Vigilanza e controllo
- Monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) delle aree sensibili.
 - Audit periodici su spazi, attrezzature e comportamenti.
 - Canali di segnalazione attivi per comportamenti illeciti o sospetti.
- e. Tracciabilità e documentazione
- Registro degli animali presenti nel villaggio.
 - Archiviazione delle segnalazioni, interventi e verifiche

ALLEGATI

01 Catalogo Reati Presupposto

02 Codice Etico

03 Sintesi Principi Generali del Codice Etico

04 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

05 Regolamento Disciplinare

06 Procedura Acquisti e Affidamenti

07 Modello Comunicazione Fornitori

08 Fac-Simile “clausola fornitori”

ELENCO REATI PRESUPPOSTO
Catalogo dei Reati D. Lgs. n. 231/2001
Aggiornato alla Legge 23 settembre 2025, n.132

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinques.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinques.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiaraione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiaraione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiaraione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecovies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

28. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

29. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

30. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

CODICE ETICO

Indice

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - PRINCIPI	3
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.....	3
Art. 2 - Principi	3
Art. 3 Riservatezza, tutela della privacy e tutela dei Whistleblower	4
Art. 4 Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.....	4
Art. 5 Salvaguardia dell'ambiente	4
Art. 6 Salvaguardia, tutela e rispetto per i beni culturali e paesaggistici.....	5
Art. 7 Correttezza - Imparzialità - Onestà - Integrità - Trasparenza	5
Art. 8 Qualità ed efficienza	5
Art. 9 Rapporti con istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, partiti politici e associazioni assimilabili...	6
Art. 10 Lealtà.....	6
Art. 11 Tutela della personalità individuale e Uguaglianza e parità tra tutti gli esseri umani	6
TITOLO II.....	7
NORME DI COMPORTAMENTO	7
Art. 12 Disposizioni generali	7
Art. 13 Rispetto delle leggi, dei regolamenti e della contrattazione collettiva	7
Art. 14 Correttezza	7
Art. 15 Trasparenza	8
Art. 16 Imparzialità	8
Art. 17 Onestà e integrità	9
Art. 18 Qualità, efficienza	9
Art. 19 Rapporti con istituzioni pubbliche	9
Art. 20 Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.....	10
Art. 21 Situazioni di contagio, epidemia, pandemia	10
Art. 22 Salvaguardia dell'ambiente	10
Art. 23 Salvaguardia, tutela e rispetto per i beni culturali e paesaggistici.....	11
Art. 24 Rapporti con le organizzazioni sindacali	11
Art. 25 Rapporti con partiti politici ed associazioni assimilabili	11
Art. 26 Lealtà.....	11

Art. 27 Riservatezza - Segnalazioni di illeciti	12
Art. 28 Diligenza	12
Art. 29 Dignità e valore della persona	13
Art. 30 Violenza	14
Art. 31 Fumo, sostanze stupefacenti, sostanze alcoliche, gioco d'azzardo e scommesse	14
Art. 32 Doni e regali	15
Art. 33 Rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni	15
Art. 34 Rapporti con i soci	16
Art. 35 Rapporti con i clienti e ospiti genere	16
Art. 36 Registrazioni contabili e Dichiarazioni fiscali	17
Art. 37 Pagamenti e incassi	17
Art. 38 Rispetto delle norme in materia doganale	17
Art. 39 Controlli	18
Art. 40 Tutele in materia di denuncia di irregolarità (whistleblowing) - Art. 6 D. Lgs. 231/2001	18
Art. 41 Comportamenti dei responsabili di aree/reparto	19
Art. 42 Razzismo e xenofobia	19
TITOLO III	20
DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 43 Modalità di comunicazione, informazione e monitoraggio	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - PRINCIPI

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di Etico (d'ora in avanti più semplicemente anche “*Codice*”) è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo per le parti in cui sia riferibile a reati presupposto *ex D. Lgs. 231/2001* (d'ora in avanti più semplicemente “*Modello*”).
2. I principi generali e le norme di comportamento in esso contenuti devono essere rispettati ed osservati da tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice stesso.
3. Sono destinatari del Codice tutti i destinatari del Modello: amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori a vario titolo dell’Orizzonte S.r.l. (d'ora in avanti più semplicemente anche “*Società*”).
4. Per quanto riguarda i destinatari del Modello, l’osservanza dello stesso e quindi del Codice costituisce un obbligo contrattuale del rapporto.
5. Per gli altri soggetti diversi da quelli riportati al punto 3, l’osservanza del Codice e le conseguenze derivanti dall’eventuale violazione sono previste da specifiche clausole contrattuali.

Art. 2 - Principi

1. Si tratta dei principi etici di carattere generale comunemente condivisi in una *società industriale avanzata*, coerenti con quelli contenuti nelle Linee Guida delle varie associazioni di categoria e con quelli riportati nella Carta dei valori dell’impresa elaborati dall’Istituto Europeo per il bilancio sociale.
2. I destinatari del Codice di cui al punto 3 del precedente articolo 1 sono tenuti a rispettare la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità del proprio operato. Essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge e del contratto collettivo di lavoro, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari.
3. I destinatari del Codice di cui al punto 3 del precedente articolo 1 rispettano, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.
4. L’osservanza delle norme avente forza di legge e dei regolamenti è un valore che non deve mai essere posposto rispetto all’interesse aziendale.

5. I destinatari del Codice di cui al punto 3 del precedente articolo 1 dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le autorità pubbliche in genere, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 Riservatezza, tutela della privacy e tutela dei Whistleblower

1. La Società ha il massimo rispetto per la riservatezza delle informazioni - in quanto e per quanto tutelate dalle norme vigenti - delle informazioni riguardanti la Società stessa, i suoi organi, i suoi dipendenti, altre Società o persone fisiche o giuridiche che con la Società intrattengono rapporti continuativi o occasionali; ciò con particolare riferimento al rispetto del corpo di norme che regolano quella sfera comunemente denominata *privacy*, la cui osservanza è pertanto un preciso obbligo di tutti i destinatari del presente Codice Etico, sia sotto l'aspetto del trattamento dei dati che della loro conservazione.
2. È garantita la riservatezza dei soggetti che segnalano illeciti o infrazioni al Modello 231, di cui al paragrafo *Whistleblowing*, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. 24/2023. La prevenzione della commissione di illeciti o di infrazioni al Modello ed al Codice che comunque coinvolgano la Società è valore comune per tutti i destinatari del Modello. La segnalazione di tali illeciti o infrazioni, pertanto, è richiesta ad ogni destinatario del Modello, anche nei casi in cui ciò non costituisca un obbligo stabilito dalla legge. La Società, per parte sua, considera proprio valore imprescindibile la tutela dei segnalanti, in termini sia di riservatezza che di astensione, da parte di chiunque, di atti ritorsivi o discriminatori nei loro confronti, ed adotta le misure preventive conseguenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale.

Art. 4 Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro

1. La sicurezza e la salute dei lavoratori che operano per conto della Società, siano essi dipendenti/collaboratori propri o di soggetti terzi, sono considerati beni primari da parte della Società e di chiunque agisca per suo conto. Ciò vale anche per i collaboratori e per tutti i soggetti terzi che a qualunque titolo si trovino nei locali e nelle aree di pertinenza della Società. Gli ambienti e le aree di lavoro sono funzionali alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi che vi abbiano accesso.

Art. 5 Salvaguardia dell'ambiente

1. La Società è altresì impegnata al rispetto ed alla tutela dell'ambiente nel quale opera e con il quale viene in contatto in ragione della propria attività; pertanto, nello svolgimento della stessa, la Società non antepone il proprio interesse alla salvaguardia dell'ambiente, in quanto bene tutelato dalle norme vigenti e di primario interesse per la collettività.

2. In virtù di alcune delle particolari tipologie di attività che la Società svolge in funzione dello scopo sociale, essa contribuisce direttamente, nel proprio ambito ed entro i limiti della propria competenza, al miglioramento delle condizioni ambientali in quanto queste possano essere da detta attività influenzate.

Art. 6 Salvaguardia, tutela e rispetto per i beni culturali e paesaggistici

1. Stante la previsione tra i reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001 la tutela, la salvaguardia e il rispetto per i beni culturali e paesaggistici, la Società, per quanto di sua competenza, assume tra i propri valori, insieme alla salvaguardia dell'ambiente, anche la tutela dei beni culturali e del paesaggio, mettendo in atto le misure necessarie nel caso in cui tale esigenza si presenti.

Art. 7 Correttezza - Imparzialità - Onestà - Integrità - Trasparenza

1. I destinatari del Codice devono comportarsi secondo il principio di *correttezza*, evitando di trarre, o di far trarre alla Società, indebito vantaggio nella propria attività svolta per conto della Società o in relazione con essa.
2. Tutti i comportamenti dei destinatari devono essere ispirati al criterio dell'*imparzialità*, indipendentemente dai soggetti cui tali comportamenti sono rivolti.
3. Non è ammessa nei confronti di alcun soggetto nessuna forma di discriminazione comunque motivata (a titolo esemplificativo in base a nazionalità, sesso, appartenenza etnica o religiosa, opinioni politiche, condizioni di salute, status sociale o economico).
4. Ogni comportamento dei destinatari del modello, con particolare riferimento all'attività della Società, deve fondarsi su principi di *onestà*, *integrità* e *trasparenza*, ciò comporta chiarezza ed univocità delle clausole contrattuali, completezza nella gestione delle informazioni, documentazione e tracciabilità delle operazioni aziendali e del relativo processo decisionale, autorizzativo e di controllo, che deve rispettare pienamente le procedure, la distribuzione dei compiti ed il sistema di deleghe.

Tali criteri devono altresì essere particolarmente tenuti presenti nell'elaborazione delle scritture contabili, nella formazione del bilancio, nei pagamenti a prescindere dal relativo importo. A tale proposito, ogni destinatario del presente codice è in particolare tenuto ad osservare, nel proprio ambito di competenza e di conoscenza, le norme in materia di riciclaggio ed a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni infrazione alle stesse del quale venga a conoscenza.

Art. 8 Qualità ed efficienza

1. La qualità e l'efficienza sono principi a cui tutti devono ispirarsi nello svolgimento di tutte le attività di ogni settore della Società.

2. Per quanto riguarda la qualità, nel fornire prestazioni e servizi in linea con gli impegni contrattuali e con le norme internazionali applicate, è evitata ogni forma di alterazione delle prestazioni o dei servizi rispetto agli standard aziendali definiti, che costituiscono la legittima aspettativa dell'ospite.
3. Per quanto concerne l'efficienza, nel rispettare, insieme ai livelli qualitativi di cui al precedente punto, gli standard di costi definiti dalla Società, è evitata ogni forma di spreco nel rispetto e la piena tutela dei beni e del patrimonio aziendale.

Art. 9 Rapporti con istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, partiti politici e associazioni assimilabili

1. La Società impronta i rapporti con le istituzioni, di ogni livello, con il massimo senso di correttezza e trasparenza, nel pieno e totale rispetto del rispettivo ruolo istituzionale e degli interessi di cui esse sono espressione.
2. La Società intrattiene con le organizzazioni sindacali dei lavoratori rapporti improntati alla massima correttezza, nel rispetto dei rispettivi ruoli e degli interessi reciprocamente rappresentati, e con l'applicazione delle norme di legge e di contratto che regolano detti rapporti.
3. La Società mantiene comportamenti uniformi nei confronti di tutte le Organizzazioni Sindacali, evitando ogni forma di privilegio o di discriminazione nei confronti di una o più di esse, indipendentemente dalla categoria rappresentata, dal numero di iscritti e da ogni altro tratto distintivo.
4. La Società non eroga contributi né finanziamenti, sotto nessuna forma diretta o indiretta nei confronti di Organizzazioni sindacali né di qualsivoglia altra associazione di categoria, fatti salvi i contributi dovuti, in base ai rapporti associativi, all'associazione datoriale alla quale aderisce.
5. La Società non eroga contributi né finanziamenti, in forma né diretta né indiretta, a favore di partiti o di formazioni politiche o comunque di associazioni che svolgono attività di carattere politico, né a favore dei relativi esponenti o appartenenti, né in occasione delle relative manifestazioni.

Art. 10 Lealtà

1. I comportamenti della Società e di chiunque agisca per conto di essa sono costantemente ispirati a principi di *lealtà*. In particolare, tale valore ispira i comportamenti della Società e di chiunque agisce per conto di essa nei rapporti di carattere commerciale, riconoscendo la Società i valori di *leale* competizione sul mercato.
2. Non è ammesso nessun comportamento che deroghi al principio della *lealtà* nei processi di acquisizione, siano essi mediante partecipazione a gare, a trattativa privata o in base a qualunque altra forma.

Art. 11 Tutela della personalità individuale e Uguaglianza e parità tra tutti gli esseri umani

1. La dignità e il valore della persona in quanto tale, indipendentemente dal rapporto intercorrente con la Società, sono principi irrinunciabili ai quali la condotta di ogni soggetto destinatario del Modello e del Codice

deve uniformarsi: ciò con riferimento ad ogni aspetto, *in primis* dalla salute e dall'integrità fisica, agli aspetti psicologici ed a quelli di carattere morale. In particolare, è vietata ogni azione che comporti il rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25quater del D. Lgs. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale).

2. Per quanto concerne le previsioni dell'art. 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) del D. Lgs. N. 231/2001, sono vietati tutti quei comportamenti che possono essere lesivi della personalità individuale che si traducono in *pornografia*, *pedopornografia*, ricerca ed *esibizione di materiale pornografico* e comportamenti simili.
3. La Società, i componenti dei suoi organi di amministrazione e di controllo, i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori assumono quali valori fondamentali *l'uguaglianza* e *la parità* tra tutti gli esseri umani, senza distinzione di sesso, etnia, condizioni sociali ed economiche, credo politico o religioso. Ogni loro atto, azione e comportamento sono ispirati a detti valori.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 12 Disposizioni generali

1. Dai principi generali riportati al Titolo I discendono le norme di comportamento di cui ai successivi articoli del presente Titolo.

Art. 13 Rispetto delle leggi, dei regolamenti e della contrattazione collettiva

1. Tutti i destinatari del presente Codice - componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori e terzi che intrattengano rapporti con la Società - sono tenuti a rispettare le leggi, i regolamenti, le norme di fonte UE ed in generale le norme emanate e la cui produzione sia efficace sia sul territorio nazionale sia nei Paesi esteri nei quali eventualmente si trovino ad operare per conto della Società o in relazione alla stessa, e più in generale nel contesto di operatività della Società. In tale ambito, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti al rispetto ed alla rigorosa osservanza di tutte le norme che rientrino nell'ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e ss. *mm. e ii.*, evitando di porre in essere ogni comportamento a rischio reato in relazione a detta disciplina. Il rispetto delle norme è assicurato nei confronti dei dipendenti sotto l'aspetto dei trattamenti economico-normativi e degli obblighi assicurativi e contributivi, senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio sociale in cui gli stessi versino.

Art. 14 Correttezza

1. I componenti degli Organi Sociali utilizzano il principio della *correttezza* in tutti i loro atti sia deliberativi che di controllo; particolare attenzione in tal senso è da porre nella redazione del bilancio annuale e nelle situazioni periodiche infra-annuali, nonché nelle situazioni previsionali, in cui il principio della *correttezza*

deve accompagnarsi al principio della *trasparenza*, in modo che tali situazioni siano redatte non solo nel rispetto della normativa vigente, ma chiaramente ispirate a detti criteri.

2. Il Direttore, ed in particolare i livelli più elevati, utilizzano la massima correttezza nei confronti dei dipendenti e collaboratori, utilizzando il loro livello gerarchico, ed i poteri connessi, esclusivamente ai fini del buon andamento dell'attività aziendale, nel rispetto di leggi e contratti e senza alcun atteggiamento di prevaricazione di carattere personale.
3. I dipendenti si comportano con la massima correttezza nei confronti dei livelli gerarchici sovraordinati, consci della propria dignità e dei propri diritti e, in tale ambito, nel rispetto dei ruoli stabiliti dall'organizzazione aziendale, delle norme che regolano il rapporto di lavoro e della dignità personale dell'interlocutore.
4. I collaboratori ed i terzi che operano per conto della Società o intrattengono rapporti con essa sono tenuti al rispetto dei ruoli stabiliti dall'organizzazione aziendale, in quanto loro rappresentati, ad evitare azioni suscettibili di creare conflitto tra settori aziendali, a trattare correttamente le informazioni ricevute o da fornire nell'ambito del rapporto intrattenuto con la Società, contenendole nell'ambito strettamente necessario all'espletamento di tali rapporti.

Art. 15 Trasparenza

1. Oltre a quanto richiamato al precedente articolo, la Società considera primaria l'applicazione del principio della *trasparenza* nei pagamenti effettuati verso fornitori e collaboratori, e ricevuti dal cliente: tali pagamenti pertanto dovranno avvenire di regola mediante transazione bancaria, e comunque mediante gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge. Ogni pagamento attivo e passivo deve avere imprescindibilmente il requisito della tracciabilità quanto all'importo, ai tempi, ai soggetti ed alla causa.

Art. 16 Imparzialità

1. Gli organi sociali mantengono totale *imparzialità* rispetto a soggetti esterni in fase di assegnazione di attività o forniture che siano demandate al loro potere deliberativo o di controllo, basandosi in tali decisioni esclusivamente su parametri oggettivi di carattere professionale e/o economico.
2. Il comportamento di cui al precedente punto 1 è, altresì, tenuto da tutti i soggetti della struttura aziendale con funzioni decisionali, nell'ambito di poteri loro conferiti dal sistema di deleghe.
3. Tutti, nell'ambito dei loro rispettivi poteri e/o deleghe, mantengono totale imparzialità nei confronti dei dipendenti, sia per quanto riguarda i relativi percorsi professionali, i meccanismi premiali e l'assegnazione a mansioni o destinazioni di lavoro, basando le loro decisioni e azioni esclusivamente su valutazioni oggettive di carattere professionale e comunque connesse alle attività lavorative, evitando ogni considerazione ed ogni azione basata su favoritismi, discriminazioni, simpatie o antipatie personali.
4. Un atteggiamento di imparzialità è tenuto nei confronti dell'attività svolta dai collaboratori esterni, il cui operato deve essere valutato, anche in eventuale sede comparativa, unicamente in base a criteri oggettivi

legati ai contenuti tecnici ed economici della prestazione, con assenza di ogni valutazione di tipo soggettivo basata su simpatie o antipatie di carattere personale e tanto meno su motivi di interesse personale.

Art. 17 Onestà e integrità

1. I principi di cui al presente articolo devono accompagnarsi a quelli di *correttezza* e *trasparenza* e devono altresì contraddistinguere tutte le attività di carattere commerciale, sia verso il cliente/ospiti (in generale) che verso i fornitori, per questi ultimi con particolare riferimento alle procedure di acquisizione o di assegnazione di attività. I suddetti principi devono altresì essere applicati a tutte le attività di carattere amministrativo e contabile, sia per quanto riguarda la rappresentazione delle situazioni, sia per quanto riguarda l'effettuazione e la ricezione di pagamenti. Ogni dipendente o collaboratore che maneggi, in qualsivoglia forma, denaro nell'ambito della propria attività lavorativa, rende conto integralmente delle somme maneggiate o trattate, operando sempre (fermo restando il rispetto di leggi e procedure interne) nell'interesse della Società e mai nell'interesse personale proprio o di altri soggetti.

Art. 18 Qualità, efficienza

1. La Società deve fornire, nelle proprie prestazioni verso il proprio cliente e verso i terzi, la *qualità* assicurata nei documenti contrattuali anche per quanto riferito a norme e standard internazionali.
2. Ciò deve avvenire nel rispetto di criteri di *efficienza* che, senza detrimento per il livello qualitativo delle prestazioni di cui al punto precedente, garantiscano l'economicità della gestione aziendale finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale ed alla garanzia della continuità aziendale. Tali criteri devono pertanto essere tenuti presenti sia dagli organi deliberanti o dai competenti livelli gerarchici e sia dagli organi e dalle strutture di controllo.
3. Ogni dipendente (qualunque sia l'inquadramento e/o la mansione), ogni collaboratore ed ogni fornitore è tenuto al rispetto delle procedure aziendali, nonché al rispetto delle previsioni economiche formulate, ovvero alla segnalazione tempestiva ove ne verifichi il venir meno.

Art. 19 Rapporti con istituzioni pubbliche

1. I rapporti con le istituzioni pubbliche e con le autorità devono essere ispirati in ogni occasione ai principi di *correttezza, trasparenza, onestà e integrità*.
2. Nessun soggetto che operi a qualsiasi titolo in nome o per conto della Società dovrà cercare di influenzare le decisioni delle istituzioni pubbliche con cui viene a contatto mediante dazioni di danaro, in natura o oltra utilità nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
3. Nessun componente o dipendente della Società è autorizzato a corrispondere ad esponenti o componenti di istituzioni pubbliche (né a ricevere dagli stessi) doni o dazioni in danaro, in natura o sotto qualsivoglia altra forma. A tal riguardo, fanno eccezione esclusivamente gli eventuali doni tradizionalmente connessi a particolari ricorrenze o festività, regolati in apposita voce del presente Codice Etico.

4. I contatti con soggetti esponenti o appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o alle Autorità Pubbliche sono intrattenuti solo da chi sia a ciò autorizzato nell'ambito dell'organizzazione aziendale; quando detti contatti eccedano l'ordinaria attività, di essi si informa preventivamente - ove possibile - il Vertice della Società, per il tramite del Superiore diretto, e quando richiesto si relaziona successivamente per iscritto dettagliatamente, dando conto delle motivazioni, delle circostanze e degli esiti dell'incontro.
5. Dei contatti intrattenuti direttamente dal Direttore, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione, con esponenti della Pubblica Amministrazione sarà dato conto dallo stesso all'organo amministrativo.

Art. 20 Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro

1. Come riportato al Titolo I presente Codice, la sicurezza e la salute dei lavoratori che operino per conto della Società, siano essi dipendenti/collaboratori propri o di soggetti terzi, come pure di chiunque abbia accesso a qualunque titolo ai luoghi di lavoro o comunque di pertinenza della Società, sono considerati beni primari da parte della Società e di chiunque agisca per suo conto.
2. Il rispetto delle norme in materia di sicurezza è inderogabile.
3. Tutti i dipendenti e amministratori dell'azienda sono tenuti a porre in essere comportamenti rispettosi della sicurezza altrui e propria, ed a segnalare tempestivamente ogni situazione che possa comportare pericolo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nonché per la sicurezza degli ospiti.
4. I preposti, i superiori e tutti coloro che abbiano poteri decisionali e/o compiti operativi devono intervenire tempestivamente per rimuovere situazioni di pericolo.
5. Gli ambienti e le aree di lavoro, nonché quelle in genere utilizzate dagli ospiti, devono essere idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi che vi abbiano accesso.

Art. 21 Situazioni di contagio, epidemia, pandemia

1. La Società presta la massima attenzione all'eventuale remota ipotesi in cui si presentino situazioni di contagio, epidemia o pandemia; a tal fine è dotata di procedure volte a garantire un accettabile livello di sicurezza. Tali procedure potranno essere integrate in funzione della gravità delle situazioni che si potessero registrare.

Art. 22 Salvaguardia dell'ambiente

1. Tutti gli operatori, sia dipendenti che collaboratori, sono tenuti ad operare nel rispetto dell'ambiente, nonché dei dispositivi normativi che regolano la materia, in particolare il D. Lgs. n. 152/2006.
2. Tutti i dipendenti, di ogni qualifica e ruolo, applicano una corretta e puntuale gestione dei rifiuti (solidi e liquidi) prodotti nell'ambito delle attività ordinarie, straordinarie e manutentive della Società, svolte in ogni luogo nelle disponibilità della stessa e relative pertinenze.

3. Tutte le dotazioni, le attrezzature, gli impianti e i mezzi devono essere gestiti e mantenuti nella migliore condizione volta a garantire il rispetto dei livelli minimi di sicurezza e di compatibilità con le vigenti normative.

Art. 23 Salvaguardia, tutela e rispetto per i beni culturali e paesaggistici

1. Tutti gli operatori, di ogni qualifica e ruolo, nelle attività di rispettiva competenza, qualora si trovino in situazioni in cui si ravvisi un rischio di deturpamento di beni culturali e paesaggistici, si adoperano affinché ciò non avvenga.
2. Inoltre, la Società e quindi tutti i suoi dipendenti e collaboratori, operano senza porre in essere essi stessi condotte volte a deturpare o distruggere tali beni, anche potenzialmente.

Art. 24 Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. I rapporti con le OO.SS. sono intrattenuti, in nome e/o per conto della Società, solo da chi è a ciò delegato, fatta salva la possibilità di ogni dipendente di intrattenere rapporti con le organizzazioni sindacali in quanto lavoratore, per la tutela dei propri diritti e per il normale svolgimento delle attività e della rappresentanza sindacale garantito dalle vigenti normative e previsioni contrattuali.
2. Nessun componente o dipendente della Società è autorizzato a corrispondere ad esponenti o componenti delle OO.SS. o delle rappresentanze sindacali aziendali (né a ricevere dagli stessi) doni o donazioni in danaro, in natura o sotto qualsivoglia altra forma. Fanno eccezione esclusivamente gli eventuali doni tradizionalmente connessi a particolari ricorrenze o festività, regolati in apposita voce del presente Codice.

Art. 25 Rapporti con partiti politici ed associazioni assimilabili

1. Ferma restando le libertà di opinione e di manifestazione di idee politiche costituzionalmente garantite, i destinatari del presente Codice si astengono dal porre in essere atti o comportamenti che possano comunque mettere in relazione la Società con partiti e formazioni di carattere politico, o che impegnino in qualche modo la Società nei confronti di tali soggetti.
2. Non sono ammessi nei confronti di detti soggetti finanziamenti, sovvenzioni o comunque atti e comportamenti che integrino favoritismi o agevolazioni nei confronti di detti soggetti né di loro esponenti o appartenenti.

Art. 26 Lealtà

1. Ogni dipendente e collaboratore ha l'obbligo e il dovere di comportarsi con *lealtà* nei confronti dei colleghi, dei superiori, dei subalterni e dei collaboratori, evitando ogni tipo di azione in danno degli stessi, anche a loro insaputa.
2. Ogni dipendente non deve intrattenere rapporti professionali con fornitori, clienti ed altri soggetti che intrattengano relazioni commerciali con la Società. Qualora ciò si verificasse, detti soggetti sono tenuti ad

informarne immediatamente la Società, per il tramite del Direttore. Qualora il Direttore o chi ne fa le veci dovesse a sua volta intrattenere rapporti professionali con fornitori, clienti ed altri soggetti che intrattengano relazioni con la Società, questo dovrà a sua volta informare tempestivamente l'organo amministrativo.

3. Dipendenti, collaboratori e componenti degli organi sociali devono immediatamente informare la Società nel caso vengano a trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
4. Ferme restando le competenze dell'Organo di Controllo, l'Organismo di Vigilanza, che dovrà ricevere tempestivamente la notizia dei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3, previa apposita istruttoria, verificherà la sussistenza delle eventuali condizioni per il mantenimento del rapporto assunto nei confronti dei terzi da parte dei soggetti interessati.
5. Ogni destinatario del presente Codice è tenuto a collaborare con la massima disponibilità e nel rispetto della più assoluta *lealtà*, in termini di completezza e veridicità delle informazioni fornite, a verifiche, ispezioni e indagini condotte e disposte dalle competenti autorità di pubbliche di vigilanza o dall'autorità giudiziaria.

Art. 27 Riservatezza - Segnalazioni di illeciti

1. I componenti degli organi sociali, per la natura del loro incarico, sono a conoscenza di informazioni e notizie "riservate", quindi di non divulgazione e/o oggetto di tutela da parte delle vigenti normative. A tal riguardo, questi, unitamente alle informazioni afferenti all'attività aziendali fin quando queste non saranno ufficializzate, hanno l'obbligo di riservatezza, secondo quanto previsto dal presente codice e tratteranno le informazioni ricevute con la massima discrezionalità.
2. Dipendenti e collaboratori hanno il divieto di divulgare informazioni riservate apprese nel corso o in occasione della loro attività per conto della Società. Le unità interne che nell'ambito delle proprie mansioni si occupino della gestione del personale e del trattamento di dati personali gestiscono le relative informazioni nel rispetto della normativa vigente e secondo le previsioni del codice. La divulgazione di tali informazioni è consentita nei limiti delle attività strettamente connesse alle rispettive mansioni d'ufficio.
3. Tutti i soggetti che accedono ai servizi e alle postazioni informatiche hanno l'obbligo di segnalare eventuali utilizzi non conformi alle previsioni del presente codice, specificando che sono vietate le estrazioni non autorizzate di dati, anche aggregati. Vi è, altresì, l'obbligo di accedere ai suddetti sistemi solo ed esclusivamente con i propri profili (username e password), segnalando eventuali anomalie riscontrate.
4. Tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono a conoscenza di informazioni afferenti a segnalazioni di illeciti, infrazioni ai regolamenti aziendali o al Modello 231 (*whistleblowing*), hanno l'obbligo di non divulgare a chicchessia tali informazioni se non preventivamente autorizzati.

Art. 28 Diligenza

1. I componenti degli organi sociali partecipano con continuità ed assiduità alle attività richieste dal loro ufficio, profondendovi l'impegno naturalmente connesso alla loro natura ed al loro rilievo.

2. I dipendenti ed i collaboratori operano nel rispetto dei doveri posti a loro carico dalle norme contrattuali che ne regolano il rapporto, astenendosi altresì da comportamenti od omissioni in contrasto con dette norme e con le regole poste dal presente Codice, con riferimento alla natura ed alla qualità della prestazione fornita, all'attenzione, alla diligenza, alla presenza ed assiduità nello svolgimento delle proprie attività. Detti soggetti dedicano altresì la dovuta cura e diligenza nella gestione dei beni aziendali che siano loro affidati o che si trovino a ricadere nella loro sfera d'influenza o di responsabilità, al fine della tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale e della sua integrità.

Art. 29 Dignità e valore della persona

1. Nell'ambito dei rapporti aziendali, al fine di rispettare la dignità e il valore della persona:
 - a) Chi di competenza ha l'obbligo di porre particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, all'idoneità dell'ambiente di lavoro, alla salute dei lavoratori in relazione all'attività svolta, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, con riferimento sia alla legislazione di carattere generale (v. art. 2082 c.c.) che alla *lex specialis* (in particolare D. Lgs. 81/2008, 106/2009 e s. m. e i.);
 - b) Tutti i dipendenti e i soggetti che a qualunque titolo hanno rapporti con la Società hanno l'obbligo del rispetto e della tutela, nei confronti di ogni soggetto, evitando e prevenendo ogni comportamento che possa avere come conseguenza la lesione della stessa;
 - c) Tutti i dipendenti e i soggetti che a qualunque titolo hanno rapporti con la Società hanno l'obbligo della tutela della sfera morale di ogni soggetto, evitando e prevenendo ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, sia correlabile con condotte lesive della stessa quali pornografia, pedopornografia e simili, anche attraverso l'accesso, espressamente vietato, a siti internet che abbiano detti contenuti;
 - d) Tutti i dipendenti e i soggetti che a qualunque titolo hanno rapporti con la Società hanno l'obbligo della tutela della libertà personale in generale, intesa come libertà di movimento e di circolazione, di pensiero, di opinione, di espressione;
 - e) È vietata ogni forma di discriminazione basata su sesso, etnia, credo politico o religioso, affiliazione sindacale, condizione sociale;
 - f) Vi è l'obbligo del pieno rispetto della dignità personale e professionale di tutti i soggetti che operano per conto della Società o intrattengono comunque relazioni con essa. È vietata ogni forma di favoritismo o discriminazione nei confronti di tali soggetti;
 - g) Sono valorizzate le risorse umane nell'ambito dei processi di attività aziendale;

- h) La Società pone costante attenzione all'aggiornamento professionale delle risorse umane ed ai percorsi di sviluppo professionale e retributivo, nell'ambito delle norme che regolano tali processi ed utilizzando anche come criterio positivo, accanto agli altri parametri più direttamente connessi ad aspetti professionali, ai risultati lavorativi ed all'impegno profuso, l'attitudine del dipendente a porre in essere comportamenti in linea con il presente Codice;
- i) La Società attua il pieno rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con i dipendenti, a partire dall'assunzione e durante tutto il rapporto di lavoro, fino alla risoluzione dello stesso, tenendo anche presenti le norme in materia di impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi;
- j) il rispetto del valore della persona, il riconoscimento del valore della vita stessa come principio prioritario, la condanna e il rifiuto di ogni forma di terrorismo e, conseguentemente, la massima attenzione a non intrattenere nessun tipo di rapporto con soggetti a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, coinvolti in attività o in episodi di carattere terroristico, e di interrompere immediatamente tali rapporti ove se ne venisse a conoscenza; Nella politica della Società rientra altresì l'astensione da ogni attività e/o rapporto con chiunque sia coinvolto in attività connesse al traffico di stupefacenti.

Art. 30 Violenza

1. Non sono ammessi sui luoghi di lavoro o comunque in occasione dell'attività lavorativa azioni a contenuto violento, sia sul piano fisico che morale, potenzialmente o effettivamente atte a ledere l'integrità psico-fisica o la sfera personale o patrimoniale di colleghi, superiori, collaboratori o di altri soggetti, appartenenti o meno all'azienda, viepiù dei clienti e soci.
2. Fatta eccezione per i soggetti a ciò espressamente autorizzati, è vietata l'introduzione nei luoghi di lavoro di armi di qualunque genere, proprie o improprie nonché il loro uso.

Art. 31 Fumo, sostanze stupefacenti, sostanze alcoliche, gioco d'azzardo e scommesse

1. È vietato fumare nei locali di lavoro, in conformità alle vigenti normative. Tale divieto vale per tutti i soggetti, compresi coloro che occupano posizioni elevate nella gerarchia aziendale, ai quali è anzi richiesto un comportamento esemplare.
2. È vietato l'abuso di sostanze alcoliche, considerando per abuso l'infrazione alle vigenti norme di legge con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alla conduzione di mezzi di trasporto; è consentito il normale consumo di bevande alcoliche durante i pasti, purché i valori rimangano sempre nei limiti di legge.
3. L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al presente articolo costituisce infrazione *disciplinare*, aggravata se l'inosservanza sia riferita all'uso di stupefacenti o all'abuso di alcolici; ulteriore aggravante è costituita dall'eventuale verificarsi di infortuni o incidenti a seguito o a causa dell'uso di stupefacenti o dell'abuso di alcolici.

4. Sono vietati tutti i comportamenti, posti in essere sul luogo di lavoro o comunque nell'ambito dell'attività lavorativa che possano integrare i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati tramite apparecchi vietati, di cui all'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001.
5. È altresì vietato l'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali al fine di porre in essere comportamenti collegati a scommesse in campo sportivo o in altri campi, a maggior ragione se in contrasto con quanto previsto dall'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001 (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo tramite apparecchi vietati).

Art. 32 Doni e regali

1. I dipendenti si astengono dal chiedere, dal sollecitare, dall'accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. I dipendenti si astengono altresì dall'accettare, per loro o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, oppure offrire regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore di cui al successivo comma 5, ricevuti secondo i comuni usi sociali in occasione di ricorrenze e festività.
3. I regali e le altre utilità non di modico valore comunque ricevuti, sono immediatamente messi a disposizione della Società, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti in beneficenza o ai fini dell'attività aziendale.
4. Sono fatti salvi i regali e i doni, nell'ambito delle normali relazioni commerciali/istituzionali di rappresentanza di competenza della Società.
5. Ai fini del presente articolo per *"modico valore"* si intende un valore non superiore a € 150,00. In ogni caso, tali utilità non devono compromettere l'indipendenza del giudizio, la correttezza operativa, e l'integrità del dipendente, né dare adito ad interpretazioni finalizzate ad acquisire vantaggi in modo improprio.
6. Nessun componente degli organi sociali né nessun dipendente della Società può effettuare direttamente, a titolo personale, doni a terzi.

Art. 33 Rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni

1. Nei rapporti con i fornitori ed i collaboratori esterni, sia in fase di selezione e di affidamento che in fase di esecuzione delle attività e relativo controllo, qualsiasi soggetto che operi per conto della Società si astiene da comportamenti basati su favoritismi o discriminazioni, e fonda le proprie azioni e le proprie decisioni esclusivamente su parametri oggettivi di carattere tecnico ed economico, sulla sua capacità produttiva, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, sull'affidamento fornito in termini di compliance rispetto alle norme in materia di rapporto di lavoro, di regolarità contributiva e di sicurezza sul lavoro, di regolarità nell'impiego di personale (come personale regolarmente immigrato, non coinvolto in attività di terrorismo), ed in particolare sulla sua affidabilità in termini di rispetto del presente Codice e delle norme di cui al D. Lgs.

n. 231/2001 e ss. mm. e ii., e di astensione da parte sua e dei suoi dipendenti di comportamenti a rischio reato ai sensi di detta disciplina.

2. In ogni caso, il processo di selezione di fornitori e collaboratori è previsto dalle procedure allegate al MOG 231.
3. In tutte le fasi del rapporto, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rispettano le clausole contrattuali, ivi comprese quelle sui tempi e le modalità di pagamento; qualora queste ultime, per motivi contingenti, non possano essere rispettate, i pagamenti verranno comunque effettuati secondo criteri di priorità oggettivi come la scadenza dei termini o l'eventuale oggettiva ed evidente situazione di difficoltà del fornitore.
4. I fornitori ed i collaboratori esterni sono tenuti all'osservanza, oltre che delle clausole contrattuali, dei principi e delle norme di comportamento dettate dal presente Codice Etico. Pertanto, sottoscrivono, contestualmente all'accettazione dell'incarico o del contratto, apposita clausola di impegno, assistita da sanzioni che vanno fino alla risoluzione automatica del rapporto (clausola risolutiva espressa) in caso di violazione delle stesse.

Art. 34 Rapporti con i soci

1. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori, e dipendenti tutti ed i collaboratori, ciascuno nell'ambito delle loro responsabilità e competenze, verso i soci operano:
 - a) astenendosi da ogni comportamento a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001;
 - b) astenendosi da ogni violazione del presente Codice;
 - c) ponendo la dovuta diligenza nelle attività contrattualmente previste, e si adoperano per il rispetto degli impegni contrattuali;
 - d) applicando i comportamenti conseguenti all'applicazione dei criteri di qualità ed efficienza, anche allo scopo di salvaguardare l'immagine ed il buon nome della Società.

Art. 35 Rapporti con i clienti e ospiti genere

1. Ferme restando le norme di comportamento di cui al precedente articolo, tutti i destinatari del codice, nei rapporti con clienti e ospiti in genere, svolgono il proprio operato:
 - a) nel pieno rispetto dei diritti del cliente/ospite;
 - b) nel pieno rispetto delle procedure aziendali relative all'attività svolta;
 - c) con l'applicazione dei criteri di trasparenza, diligenza, educazione, qualità ed efficienza, anche a tutela della reputazione e del buon nome della Società;
 - d) si astiene dal ricevere ed effettuare dazioni, regali, omaggi, favori di qualunque tipo, ed in generale astenendosi da qualsivoglia comportamento suscettibile di porre, nella fattispecie,

quel particolare cliente/ospite in posizione indebitamente favorevole o sfavorevole rispetto agli altri.

Art. 36 Registrazioni contabili e Dichiarazioni fiscali

1. Tutte le operazioni con contenuto economico sono registrate nel sistema di contabilità aziendale, secondo i criteri di legge ed i corretti principi contabili; esse sono corredate con la relativa documentazione contrattuale, atta ad attestarne l'inerenza all'oggetto sociale, la coerenza e congruenza rispetto alle fonti contrattuali da cui derivano, alla congruità degli importi, al rispetto del sistema di poteri e deleghe nel processo di autorizzazione.
2. Sono vietate le condotte poste in essere alla violazione delle norme vigenti in materia fiscale, ed in particolare la dichiarazione fraudolenta mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o altri artifizi, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la distruzione o l'occultamento di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta, compensazioni non dovute, in base ad es. a crediti d'imposta inesistenti o superiori a quelli effettivi.
3. È fatto divieto ai chiunque di richiedere ai propri collaboratori di operare in deroga alle norme fiscali vigenti, ed in particolare ai divieti di cui al precedente comma 1.
4. È fatto divieto ai clienti e/o ospiti in genere di richiedere ai soggetti con mansioni amministrative, e viceversa, di operare in deroga alle norme fiscali vigenti, ed in particolare ai divieti riportati nel precedente comma 2.
5. L'infrazione delle norme del presente articolo costituisce infrazione grave al Codice ed al Modello, ai fini dell'applicazione delle sanzioni *disciplinari*.

Art. 37 Pagamenti e incassi

1. Tutti i pagamenti e gli incassi devono essere eseguiti con mezzi di pagamento tracciabili (in contanti solo in via eccezionale, e comunque entro i limiti di legge) ed in presenza della relativa documentazione di supporto. Tutti i pagamenti devono essere autorizzati nel rispetto del sistema di poteri e deleghe.

Art. 38 Rispetto delle norme in materia doganale

1. Nell'ambito del rispetto degli interessi dell'UE, devono essere rispettate le norme in materia di dazi doganali e diritti doganali.
2. Le figure aziendali coinvolte negli eventuali processi di import/export e le figure esterne alla Società che operano per conto della stessa in tali attività devono astenersi da ogni attività che contravvenga alle norme in materia, garantendone il rispetto, e assicurando la corrispondenza tra documentazione e merci oggetto della stessa.

Art. 39 Controlli

1. Tutti i soggetti incaricati, nell'ambito della loro attività in seno alla Società o per conto della stessa, a svolgere in via continuativa od episodica attività di controllo di qualunque tipo, sia sull'efficienza delle attività che sulla corrispondenza dei comportamenti che sulla veridicità dei dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sull'attività svolta dalla Società, sull'attività dei fornitori e prestatori d'opera e servizi, sul rispetto delle procedure, del Modello e del Codice, sulle scritture contabili, sulle situazioni economiche e finanziarie) sono tenuti ad operare con continuità, attenzione, impegno e diligenza.
2. Sono altresì tenuti a relazionare tempestivamente, puntualmente, integralmente ed in modo veritiero ai soggetti dall'organizzazione e del sistema di governance della Società a ciò delegati, in ordine all'esito dei controlli effettuati.
3. Sono altresì tenuti a segnalare, con le stesse modalità, gli scostamenti rispetto a programmi, previsioni, prescrizioni e procedure che abbiano rilevato nell'ambito della loro attività di controllo. Particolare attenzione dovrà essere prestata, sia dai soggetti espressamente preposti all'utilizzo ed al controllo del sistema informatico della Società, sia da coloro che allo stesso abbiano accesso a qualunque titolo, al controllo della veridicità e attendibilità dei dati immessi nel sistema informativo, nonché all'efficacia dei relativi sistemi di sicurezza; chi rilevasse difformità o disfunzioni in materia, è tenuto ad effettuare tempestivamente le relative segnalazioni, secondo le modalità previste.

Art. 40 Tutele in materia di denuncia di irregolarità (whistleblowing) - Art. 6 D. Lgs. 231/2001

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del precedente articolo 39:
 - a) chiunque, in ragione del proprio incarico/mansione, venga a conoscenza di illeciti o infrazioni al Modello commesse nell'ambito della sfera di attività della Società stessa, di segnalarli secondo i canali messi a disposizione dalla Società. Ove la segnalazione non sia effettuata direttamente all'OdV, il ricevente è comunque tenuto ad inoltrarla all'OdV;
 - b) Il segnalante ha diritto, da parte di chi riceva la segnalazione e di chiunque ne venga a conoscenza, alla riservatezza prevista dalle vigenti normative, dal Modello e dal presente Codice.
2. La tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni è disciplinata dall'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. n. 231/2001. È altresì tutelata, nel rispetto delle normative vigenti, la riservatezza dei soggetti oggetto di segnalazione. A tale diritto del segnalante corrisponde l'obbligo, in capo al soggetto che riceve la segnalazione, nonché a qualsiasi altro soggetto che ne venga a conoscenza, ivi compresi i responsabili del segnalante secondo la scala gerarchica prevista dall'organizzazione della Società, di tutelare la riservatezza del segnalante rendendola effettiva.
3. Al soggetto che riceve la segnalazione, nonché a qualsiasi altro soggetto che ne venga a conoscenza, ivi compresi i responsabili del segnalante secondo la scala gerarchica prevista dall'organizzazione societaria, è fatto divieto di adottare o far adottare provvedimenti a carattere ritorsivo, discriminatorio o comunque lesivo nei confronti del segnalante.

4. Il segnalante deve farsi carico di verificare la fondatezza dei fatti e delle circostanze oggetto della sua segnalazione, che dovrà comunque sempre rispettare il principio di buona fede.
5. Sono vietate eventuali segnalazioni palesemente e/o scientemente infondate, o inoltrate allo scopo di ledere altri soggetti, e/o di trarre vantaggio da parte del segnalante.
6. La mancata osservanza delle norme e dei divieti di cui al presente articolo costituiscono grave infrazione al Modello e al Codice, e saranno sanzionate disciplinamente nonché come previsto dal Modello.

Art. 41 Comportamenti dei responsabili di aree/reparto

1. Ai soggetti cui siano affidate funzioni di responsabilità, oltre al rispetto del Codice e del Modello, è richiesto l'obbligo:
 - a) di promuovere la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico presso i propri subordinati, divulgando il concetto che detta osservanza costituisce parte integrante della prestazione lavorativa anche attraverso l'esempio dato con i propri comportamenti;
 - b) ove possibile e nell'ambito delle rispettive competenze, utilizzare come criterio per la selezione di dipendenti e collaboratori e per l'affidamento di compiti agli stessi anche la loro affidabilità circa l'osservanza del Codice Etico, in termini di esperienze, referenze ecc.;
 - c) segnalare puntualmente e tempestivamente al superiore gerarchico o all'OdV infrazioni al Modello e/o al Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza per il tramite di dipendenti o collaboratori esterni;
 - d) intervenire tempestivamente qualora riscontrino condotte non conformi al Modello e/o al Codice Etico;
 - e) evitare ed impedire ritorsioni o comunque effetti negativi nei confronti di dipendenti o collaboratori che abbiano provveduto a segnalare violazioni del Modello e/o del Codice Etico, tutelandone altresì la riservatezza.

Art. 42 Razzismo e xenofobia

1. I comportamenti che i destinatari del Modello pongono in essere nelle attività comunque correlate al loro rapporto con la Società sono improntati al massimo rispetto per i valori di eguaglianza e parità tra tutti gli esseri umani, così come definiti nei principi generali nel presente Codice.
2. Sono vietati atti, azioni, comportamenti a carattere discriminatorio in ragione di differenze di carattere sessuale, etnico, sociale, politico o religioso.
3. L'inosservanza dei suddetti divieti costituisce grave infrazione del Codice e al Modello, e comporta l'applicazione delle sanzioni *disciplinari* previste.

4. I destinatari del Modello che vengano a conoscenza di comportamenti, nell'ambito della sfera di competenza della Società, in contrasto con i suddetti principi, norme e divieti, hanno l'obbligo di segnalarli secondo i canali messi a disposizione dalla Società, nella consapevolezza che la loro riservatezza sarà adeguatamente tutelata, al pari di quella dovuta in caso di ogni altra segnalazione di illecito o di infrazione al Modello.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Modalità di comunicazione, informazione e monitoraggio

1. Le strutture della Società, secondo l'indicazione dell'Organo Amministrativo, provvedono alla massima diffusione del presente Codice Etico con i mezzi più indicati allo scopo in relazione all'organizzazione aziendale, in particolare:
 - a) affissione di una copia alla bacheca aziendale;
 - b) consegna/disponibilità di una copia a tutti i dipendenti della Società;
 - c) riunioni di formazione, informazione e aggiornamento con dipendenti e collaboratori;
 - d) consegna di una copia a fornitori e collaboratori esterni, con l'impegno all'accettazione secondo le modalità sopra indicate;
 - e) consegna di una copia ai soci;
 - f) individuazione dei soggetti, non istituzionalmente destinatari, cui sia comunque opportuno renderne noti i contenuti, e relativa consegna;
 - g) pubblicazione sul sito internet della Società.
2. L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva realizzazione delle azioni di informazione e formazione di cui sopra, il rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, e ne monitora l'aggiornamento. Ogni soggetto che abbia preso visione del Codice Etico e ne verifichi una violazione è tenuto a darne immediata e completa informazione all'Organismo di Vigilanza, indirizzandola allo stesso presso la sede della Società o all'indirizzo di posta elettronica opportunamente comunicato.

Allegato Sintesi Principi Generali del Codice Etico

SINTESI
Codice Etico – Principi Generali
Orizzonte S.r.l. – Turismo Responsabile

 **Legalità**

Rispettiamo tutte le leggi e normative applicabili. Nessuna eccezione.

 **Integrità**

Agiamo con onestà, trasparenza e buona fede in ogni relazione.

 **Responsabilità**

Siamo responsabili delle nostre azioni e contribuiamo alla prevenzione dei rischi.

 **Rispetto della Persona**

Promuoviamo un ambiente inclusivo, privo di discriminazioni e molestie.

 **Tutela dell'Ambiente**

Operiamo in modo sostenibile, proteggendo il territorio e le risorse naturali.

 **Trasparenza**

Ogni operazione è documentata, tracciabile e verificabile.

 **Conflitto di Interessi**

Evitiamo situazioni che possano compromettere l'imparzialità aziendale.

 **Sicurezza**

Rispettiamo le norme di sicurezza e segnaliamo ogni rischio.

 **Lealtà Commerciale**

Selezioniamo fornitori e partner secondo criteri etici e legali.

 **Impegno Sociale**

Collaboriamo con le comunità locali per uno sviluppo turistico sostenibile

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

ORIZZONTE S.r.l.

Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Indice

Articolo 1 – Scopo	3
Articolo 2 – Tipologia e ambito di operatività	3
Articolo 3 - Sedute dell’Organismo di Vigilanza (OdV)	3
Articolo 4 - Attività dell’Organismo di Vigilanza (OdV)	4
Articolo 5 - Archiviazione, documentazione e segreteria.....	5
Articolo 6 - Determinazione del budget.....	5
Articolo 7 – Collaborazione interna alla società e esterna	5
Articolo 8 - Aggiornamento.....	5
Articolo 9 - Flusso informativo.....	6
Articolo 10 – Sistema <i>whistleblowing</i>	8

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Orizzonte S.r.l.

Articolo 1 – Scopo

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire il corretto funzionamento, l'efficacia e la trasparenza dell'attività dell'Organismo di Vigilanza di cui D. Lgs. 231/2001.

Articolo 2 – Tipologia e ambito di operatività

1. La Società Orizzonte S.r.l., ai fini della vigilanza al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato, si avvale normalmente di un Organismo di Vigilanza Monocratico.
2. L'Organismo di Vigilanza opera secondo le previsioni e le prerogative a questo attribuite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società, nonché dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001.
3. L'attività dell'Organismo di Vigilanza è volta a garantire la vigilanza sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso.

Articolo 3 - Sedute dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

1. Trattandosi di organismo monocratico, le sedute non necessitano di convocazione. Le sedute si tengono una volta ogni mese per iniziativa del componente unico. Per ordini del giorno per i quali non emerge la necessità di specifico sopralluogo da parte dell'OdV, la seduta può svolgersi anche in videoconferenza con il personale interessato.
2. Le sedute dell'OdV si svolgono sulla base di un ordine del giorno così come stabilito dallo stesso organismo.
3. L'Ordine del giorno, quando ve ne siano le motivazioni, può comunque essere integrato in fase di avvio della seduta.
4. Il componente unico può designare, di volta in volta, un segretario normalmente scelto tra le risorse interne assegnate al supporto dell'OdV.

5. Nel corso delle sedute l'OdV può invitare personale interno od esterno alla società, per procedere alla relativa audizione, ove lo ritenga necessario.

Articolo 4 - Attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

1. L'OdV svolge le attività di verifica secondo il proprio programma o, ove ne ravvisi la necessità, variando l'ordine dello stesso o integrandolo in ogni momento.
2. Nello svolgimento dell'attività di verifica, l'OdV richiede direttamente l'acquisizione della necessaria documentazione alle competenti strutture aziendali.
3. L'OdV svolge le verifiche autonomamente o mediante il supporto di risorse interne appositamente dedicate dalla Società o esterne alla stessa in funzione degli argomenti oggetto di verifica.
4. Nel caso di utilizzo di risorse esterne alla Società, il relativo incarico è conferito, su richiesta formale dell'OdV, secondo le procedure ed il sistema di poteri aziendali, i compensi sono in via normale attinti dal budget messo a disposizione dell'OdV.
5. Qualora lo ritenga opportuno e ne sussistano i presupposti, l'OdV effettua verifiche e controlli anche senza preavviso.
6. Di ogni seduta viene redatto verbale, contenente:
 - a. i nomi dei presenti, nonché degli eventuali assenti e delle relative motivazioni;
 - b. l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni successive;
 - c. gli argomenti tratti e/o oggetto di verifica;
 - d. le deliberazioni assunte.

Il verbale è sottoscritto dall'OdV e, ove sia stato designato, dal segretario; esso viene tenuto in registro a fogli continui.

7. L'OdV, eventualmente anche da remoto, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Laddove abbia la necessità di relazionare specifici argomenti, partecipa all'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 - Archiviazione, documentazione e segreteria

1. L'OdV effettua, con il supporto delle risorse interne messe a sua disposizione segretariale e logistico, le attività di:
 - a. archiviazione e custodia dei verbali, delle relazioni e di tutta la documentazione di pertinenza dell'OdV;
 - b. predisposizione delle convocazioni, del materiale, della documentazione e di quant'altro si renda necessario per l'effettuazione delle riunioni e delle altre attività dell'OdV.
2. Nel caso vengano utilizzate risorse esterne all'OdV, le stesse saranno rese edotte circa gli obblighi di riservatezza su ogni qualsivoglia notizia, dato e informazione di cui venga a conoscenza nell'attività di supporto.

Articolo 6 - Determinazione del budget

1. L'OdV definisce annualmente ai fini previsionali e nei limiti della sostenibilità economica da parte della Società, il budget di spesa finalizzato alle esigenze di autoaggiornamento, di affidamento di verifiche a terzi e, in generale, di affidamento a terzi di attività connaturate ai compiti affidati all'OdV dalle leggi vigenti dal MOG 231.

Articolo 7 – Collaborazione interna alla società e esterna

1. Fermo restando il supporto di risorse interne dedicate, l'OdV, ai fini della competente attività di verifica si avvale della collaborazione delle strutture della Società per quanto nei limiti delle attività di competenza delle stesse.
2. Nei limiti del budget assegnato, l'OdV può altresì avvalersi di collaborazioni esterne alla Società, nell'ambito del budget stabilito per l'esercizio di competenza, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 4, comma 4.
3. Le richieste di documentazione a strutture interne della società dovranno essere evase, tempestivamente e senza esitazione alcuna, comunque nei termini stabiliti dalla richiesta.

Articolo 8 - Aggiornamento

1. L'OdV cura il proprio aggiornamento specifico, in funzione delle evoluzioni legislative, giurisprudenziali e applicative in materia di D. Lgs. n. 231/2001, mediante la partecipazione a

convegni e riunioni sulla materia e l’acquisizione di documentazione specialistica, attingendo al budget annuale definito ai sensi dell’art. 6.

2. L’OdV cura, altresì, l’aggiornamento e l’adeguamento del MOG 231 in funzione dell’evoluzione normativa al riguardo nonché alle necessità che dovessero palesarsi nell’esercizio del proprio Ufficio.

Articolo 9 - Flusso informativo

1. L’OdV relaziona sull’attività svolta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, secondo le modalità ed i tempi previsti in proposito dal Modello 231.
2. L’OdV relaziona comunque con la dovuta tempestività il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso abbia rilevato e/o accertato violazioni del modello nell’ambito delle proprie attività di verifica o a seguito di segnalazioni pervenute.
3. L’OdV prende in considerazione tutte le segnalazioni di presunte infrazioni o violazioni del modello, ivi comprese quelle anonime solo se particolarmente circostanziate e supportate da elementi volti ad evidenziare la violazione segnalata. In ogni caso, tutte ogni le segnalazioni di tipo “generico” e, quindi, non accompagnate dall’indicazione di circostanze e fatti specifici non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in considerazione, quindi immediatamente cestinate, segnalazione che non afferiscono alle attività di vigilanza la cui competenza è in capo all’OdV. A tale scopo, è definito un format da compilare a cura del segnalante (Allegato 1).
4. Fermi restando gli obblighi di riservatezza, le segnalazioni di cui al precedente punto 3 saranno poste all’ordine del giorno della prima seduta successiva al ricevimento delle stesse, eventualmente tenendo conto dell’eventuale carattere di urgenza.
5. L’OdV, in tutti i casi, tratta le segnalazioni e le altre informazioni ricevute con ogni consentita cautela e riservatezza, sia nei confronti del “segnalante” e sia dell’oggetto, nonché soggetto interessato dalla segnalazione.
6. L’OdV, per il tramite del Presidente, richiede al Consiglio di Amministrazione il flusso di informazioni che ritiene necessario ricevere in via sistematica per lo svolgimento dei propri

compiti salvo che questi, preventivamente sentito, consente che la richiesta venga rivolta direttamente alle strutture aziendali.

7. Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale, in particolare:

- a) I Destinatari del Modello devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.
- b) Gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per garantire il rispetto e il funzionamento del Modello.

8. Oltre alle informazioni sopraindicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- a) i piani di comunicazione e formazione sui principi e i contenuti del Decreto e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- b) gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e i relativi provvedimenti sanzionatori o di archiviazione, con le relative motivazioni;
- c) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al d. lgs. 231/01, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- e) eventuali ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti della Società e i relativi contenziosi in essere;
- f) modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- g) segnalazione di infortuni gravi, rientrando in tale categoria quegli infortuni sul lavoro con prognosi superiore ai 40 giorni occorsi a dipendenti, appaltatori, subappaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Le suddette informazioni, qualora all'ordine del giorno e/o in discussione in sede di C.d.A., ove l'OdV sia presente si intendono acquisite in quella sede.

9. Inoltre, possono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Articolo 10 – Sistema *whistleblowing*

1. L’Organismo di Vigilanza riceve direttamente le segnalazioni pervenute tramite la piattaforma la mail di segnalazione (segnalazione.illeciti@villaggioorizzonte.com organismodivigilanza231@villaggioorizzonte.it).
2. Ai fini della valorizzazione delle stesse, le segnalazioni dovranno contenere le informazioni contenenti nel format in allegato 1 al presente regolamento.
3. Delle segnalazioni di cui al precedente punto 1, previa preliminare e rapida istruttoria informa il Consiglio di Amministrazione. Se la segnalazione è afferente ad un membro del C.d.a., previo accertamento della fondatezza della segnalazione, l’OdV ne dà immediata e riservata comunicazione al Presidente della società e all’Organo di controllo. Se la segnalazione è riferita al Presidente della Società, previo accertamento della fondatezza della segnalazione, ne dà immediata e riservata comunicazione all’Organo di controllo.
4. L’OdV vigila il puntuale rispetto delle norme che regolano la tutela dei soggetti segnalanti.

Format Segnalazione Illeciti

Orizzonte S.r.l. – Segnalazione di condotte illecite o non etiche

Dati del segnalante (facoltativi)

- Nome e Cognome: _____
- Ruolo/Funzione: _____
- Contatto (email/telefono): _____

Oggetto della segnalazione _____

- Tipo di condotta segnalata:
 - Violazione del Codice Etico
 - Violazione del Modello 231
 - Comportamento illecito (corruzione, frode, ecc.)
 - Violazione normativa (sicurezza, privacy, ambientale)
 - Altro: _____

Descrizione dettagliata dei fatti

(Indicare luogo, data, soggetti coinvolti, modalità, eventuali prove disponibili)

Documentazione allegata

- Sì (specificare): _____
- No

Richiesta di anonimato

- Sì
- No

Data della segnalazione: ____ / ____ / ____

Firma (se non anonima): _____

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI

Indice

TITOLO I.....	2
PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Art. 1 – Fonti normative.....	2
Art. 2 - Distribuzione e diffusione	2
TITOLO II.....	2
NORME DI COMPORTAMENTO	2
Art. 3 - Obblighi del lavoratore	2
Art. 4 – Divieti	3
TITOLO III.....	3
VIGILANZA E SANZIONI	3
Art. 5 – Vigilanza	3
Art. 7 – Disposizioni Finali.....	5

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

TITOLO I

PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto delle previsioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), ed in particolare l'articolo 7, nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini.

Art. 2 - Distribuzione e diffusione

1. Copia del Presente Regolamento è consegnata all'atto dell'assunzione a tutto il personale, nonché è pubblicato in apposita bacheca della società dedicata all'informazione e comunicazioni al personale.
2. Copia del Presente Regolamento è consegnata a tutto il personale dipendente, già in servizio assunto alla data dell'approvazione del presente regolamento.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Obblighi del lavoratore

1. Ferme restando le previsioni del vigente CCNL di cui al precedente art. 1, ogni dipendente della Orizzonte S.r.l. ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso le disposizioni di cui al presente regolamento, nonché, i doveri inerenti alle proprie mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso superiori, subalterni, colleghi, collaboratori della società a qualunque titolo, affidatari di lavori e servizi, clienti, soci ospiti in generale, nonché nei confronti di qualunque soggetto la società si interfaccia.
2. Ogni dipendente della Orizzonte S.r.l. ha l'obbligo del pedissequo rispetto di tutti i regolamenti e procedure per la gestione aziendale, ivi compresi i modelli organizzativi gestionali (231).
3. Ogni dipendente della Orizzonte S.r.l. ha l'obbligo di rispettare le misure di sicurezza e di protezione dell'ambiente previste dalle procedure aziendali.
4. È in capo ad ogni dipendente l'obbligo di rispettare e far rispettare il Codice Etico della Società e le previsioni in esso contenuto.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

5. È in capo ad ogni dipendente la custodia, la buona tenuta e il corretto uso di tutti i beni dell'azienda, ivi comprese le attrezzature e le dotazioni di lavoro, i mezzi, i corredi, i dispositivi di protezione individuali.
6. Ogni dipendente è obbligato a rispettare il proprio orario di lavoro, in particolare gli orari di ingresso, uscita e di eventuali pause.
7. Ogni lavoratore è obbligato allo svolgimento della propria prestazione lavorativa con diligenza e responsabilità.

Art. 4 – Divieti

1. È vietato a tutti i dipendenti alterare, modificare e in qualunque modo variare le condizioni di efficienza di ogni attrezzatura, mezzo, dotazione e bene in genere rientranti nel patrimonio della Società.
2. È vietato assentarsi dal lavoro senza giustificato motivo.
3. È vietato addormentarsi durante l'orario di lavoro.
4. È vietato presentarsi a lavoro, o comunque svolgere l'attività lavorativa, in manifestato stato di ubriachezza, nonché secondo i comportamenti vietati dal codice etico.
5. È vietato fare uso di sostanze stupefacenti, svolgere la propria prestazione lavorativa in contrasto alle norme riportate nel codice etico.
6. È vietato omettere l'esecuzione, anche parziale, dei compiti affidati ai singoli lavoratori.
7. È fatto divieto a ogni dipendente fornire prestazioni lavorative direttamente a soci e clienti nell'ambito delle strutture della società e sue pertinenze.
8. Ogni forma di violazione del Codice Etico.

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 5 – Vigilanza

1. La società vigilerà, mediante il Direttore, i Responsabili e i Preposti, nonché per il tramite di organi indipendenti preposti, il rispetto delle norme di comportamento da parte di tutto il personale dipendente.
2. Qualora si rilevino comportamenti sanzionabili disciplinarmente, il Legale rappresentante della società ricevuto il rapporto adotterà i provvedimenti di competenza a conclusione dell'iter finalizzato all'accertamento dell'infrazione, attenendosi alle norme vigenti in materia e al vigente CCNL. In particolare per le sanzioni di cui alle lettere dalla b) alla d) del successivo punto 3, saranno contestati per iscritto gli addebiti dando 5 giorni di tempo per formulare le proprie giustificazioni a sua difesa.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

3. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
4. Nei casi di adempimenti, il Legale Rappresentante procederà alla contestazione degli addebiti al dipendente. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine di 7 (sette) giorni entro cui il dipendente potrà presentare gli argomenti a propria difesa. La contestazione sarà effettuata una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare sarà comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione saranno specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
7. Incorrerà nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il dipendente che:
 - a) abbia dato luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
 - b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
 - d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
 - e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati ove non consentiti;
 - f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del CCNL o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
8. Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
9. Il provvedimento del rimprovero verbale è applicato prescindendo dalla procedura di cui ai precedenti punti 4, 5, e 6.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

10. Tutti i comportamenti che costituiscono comunque una violazione del Codice Etico della Società sono tutti sanzionati con il provvedimento di cui al precedente punto 3, lettera c).
11. In caso di particolari gravità, nei casi di recidiva o di reiterazione, sarà applicato il provvedimento di cui al precedente punto 3, lettera d).
12. L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale individuato dalla Società.
13. Non sarà tenuto conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
14. Il dipendente lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
15. Ai sensi delle vigenti normative, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.
16. Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione sarà applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa di importo corrispondente al 5% (cinque per cento) della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni sarà applicata una multa corrispondente al 10% (dieci per cento) della retribuzione non corrisposta.

Art. 7 – Disposizioni Finali

1. Restano ferme le altre disposizioni relative ai doveri del personale e alle norme di comportamento, di cui al CCNL di categoria.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Allegato a MOG 231)

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

Indice

PREMESSE	3
Art. 1 - Soglie e deleghe.....	4
Art. 2 - Affidamenti	5
Art. 3 - Responsabile del contratto per conto della società.....	6
Art. 4 - Documentazione da richiedere	7
Art. 5 - Pagamenti.....	7
Art. 6 - Procedure di urgenza.....	8
Art. 7 - Affidamento di incarichi di consulenza, ricerca e attività di natura intellettuale.....	8
Art. 8 – Affidamento gestione attività interne.....	8

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

PREMESSE

1. La Orizzonte S.r.l., essendo una società a capitale interamente privato, non ha l'obbligo a seguire le norme previste dal c.d. Codice dei Contratti Pubblici. Tuttavia, nell'ambito del MOG 231 sono definite procedure volte all'*efficienza*, all'*economicità* e alla *trasparenza* dell'operato degli amministratori per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. Di norma è prevalente il criterio dell'*economicità*, pertanto per alcuni affidamenti è applicato il principio del *minor prezzo*.
3. Per affidamenti di importi rilevanti o comunque per attività di particolare rilevanza strategica, è applicato il criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, pertanto il criterio di *economicità* è relazionato all'*efficienza*, alla *qualità* della prestazione, alla *correttezza*, alla *tempestività* dell'intervento e, comunque, al principio del *risultato*.
4. Nei limiti delle suddette premesse, l'Orizzonte S.r.l. predilige preliminarmente le imprese locali.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

Art. 1 - Soglie e deleghe

- 1.** Nella tabella seguente, sono riportate le tipologie di affidamento, gli importi, i limiti di delega e le procedure da adottare.

TIPOLOGIA	IMPORTO MENSILE COMPLESSIVO	DELEGATO	PROCEDURA	NOTE
Forniture	€ 10.000,00	Direttore	Art. 2, commi 1, 2 e 6	
Forniture	>€10.000,00	Direttore	Art.2, comma 3	Firma Congiunta con Presidente o Vice-Presidente
Servizi	€ 10.000,00	Direttore	Art. 2, comma 4	
Servizi	>€10.000,00	Direttore	Art. 2, comma 4	Firma Congiunta con Presidente o Vice-Presidente
Lavori	€ 10.000,00	Direttore	Art. 2, comma 5	Se non diversamente stabilito dal C.d.A., il Responsabile del Contratto è il Responsabile Tecnico
Lavori	>€10.000,00	Direttore	Art. 2, comma 5	Se non diversamente stabilito dal C.d.A., il Responsabile del Contratto è il Responsabile Tecnico

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

Art. 2 - Affidamenti

1. Per singoli affidamenti di forniture di materiali, fino all'importo di € 2.000,00, il delegato procede ad individuare il contraente anche senza la richiesta di più preventivi.
2. Per singoli affidamenti di forniture di materiali, di importo superiore a € 2.000,00 e fino all'importo di € 10.000,00, il delegato procede ad individuare il contraente richiedendo almeno 3 preventivi.
3. Per singoli affidamenti di forniture di importo superiore a € 10.000,00, il delegato procede secondo quanto deliberato dal C.d.a. in termini di delega e di firma congiunta.
4. Fermo restando il limite di € 10.000,00 per l'unicità della firma, per affidamenti di servizi singoli fino all'importo di € 20.000,00, il delegato procede ad individuare il contraente anche senza la richiesta di più preventivi. Per affidamenti superiori a detta cifra, il delegato procede secondo quanto deliberato dal C.d.a.
5. Fermo restando il limite di € 10.000,00 per l'unicità della firma, per affidamenti di lavori singoli, fino all'importo di € 20.000,00, il delegato procede ad individuare il contraente anche senza la richiesta di più preventivi. Per affidamenti superiori a detta cifra, il delegato procede secondo quanto deliberato dal C.d.a.
6. In tutti i casi in cui è prevista la richiesta di più preventivi, il delegato procede a trasmettere tale richiesta contestualmente e con richieste separate, senza che questi riescano ad individuare gli altri soggetti invitati.
7. La richiesta di cui al precedente punto 6 dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. Descrizione dell'attività da svolgere;
 - b. Se trattasi di lavori, la computazione metrica delle singole attività da svolgere;
 - c. Se trattasi di servizi, il dettaglio dell'attività, la computazione metrica laddove possibile, il numero di ore complessivo del servizio e laddove possibile la computazione dettagliata e l'eventuale indice forfettario di misurazione;
 - d. Se trattasi di fornitura, la descrizione dettagliata del materiale/prodotto e le caratteristiche tecniche minime;
 - e. Se trattasi di fornitura, la specificazione che il prezzo dovrà essere comprensivo di trasporto e scarico;

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

- f. La durata e/o il periodo se trattasi di servizio;
- g. La data ultima per la consegna se trattasi di materiali/prodotti;
- h. Se trattasi di lavori, la data di inizio e fine degli stessi, specificando l'eventuale applicazione di penali in caso di ritardi;
- i. Termini di pagamento ed eventuali stati di avanzamento se trattasi di lavori o servizi;
- j. Clausola di obbligatorietà relativa al rispetto delle previsioni del Codice Etico della società e del MOG 231.

Art. 3 - Responsabile del contratto per conto della società

1. Per tutti i lavori, i servizi e le forniture è individuato un *Responsabile del contratto* per conto della società orizzonte. Se non diversamente stabilito dal C.d.A., per i lavori il Responsabile del contratto è il Responsabile Tecnico.
2. Per lavori di particolari complessità, qualora la normativa lo preveda, il *Responsabile del contratto* può essere individuato in un soggetto esterno alla società (Direttore dei Lavori).
3. Al *Responsabile del contratto* sono attribuiti le seguenti funzioni:
 - a. Controllo tecnico della prestazione rispetto a quanto pattuito e concordato;
 - b. Verifica della congruità dei materiali, dei lavori e dei servizi offerti;
 - c. Verifica della fattura rispetto alle prestazioni rese;
 - d. Stati di avanzamento della prestazione;
 - e. Nel caso di lavori verifica il corretto cronoprogramma degli stessi;
4. Ai fini dell'adempimento delle sue funzioni, il *Responsabile del contratto* riceve una copia di cortesia della fattura della prestazione acquisita, sulla quale, ai fini del pagamento, appone un proprio visto di congruità e regolarità dell'esecuzione della prestazione per poi procedere alla consegna, anche tramite mail, all'Amministrazione per i successivi adempimenti. A tal riguardo, sarà cura dello stesso *responsabile* rendere edotta la controparte invitando la stessa ad inviare la copia di cortesia al proprio

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

indirizzo e-mail. Nei casi di assenza per ferie e/o malattia, il visto è apposto direttamente dal Direttore o il Presidente se il responsabile del contratto è il direttore.

Art. 4 - Documentazione da richiedere

1. Per tutti gli affidamenti di valore complessivo superiore a € 2.000,00, a corredo dell'offerta, dovrà essere richiesta la seguente documentazione:
 - a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciato non oltre sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta;
 - b. D.U.R.C.;
 - c. Dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni previste nel Codice Etico.
2. Nei casi di lavori o di servizi che prevedono la presenza di manodopera del contraente presso i locali, gli spazi e le pertinenze della società, quando affidati e prima dell'avvio dovrà essere richiesta la seguente documentazione:
 - a. Elenco dei mezzi che necessitano l'accesso;
 - b. Elenco del personale impiegato e relativo Unilav;
 - c. Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. n. 81/08, propri dell'impresa per l'attività da svolgere;
 - d. Sottoscrizione del D.U.V.R.I. redatto dalla società, o POS in caso di lavori;
3. Le previsioni di cui al precedente punto 1, lettera b) e al punto 2, non si applicano ai soggetti e ai professionisti che svolgono prestazioni intellettuali ove loro presenza sia sporadica e/o saltuaria.

Art. 5 - Pagamenti

1. Salvo che non sia diversamente pattuito o concordato per iscritto, in sede di accettazione preventivo e/o in sede di contrattazione, di norma i pagamenti sono eseguiti a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
2. Entro 7 giorni dalla ricezione della copia di cortesia della fattura, il *Responsabile del contratto* provvede all'adempimento di cui al precedente art. 3, comma 4. Qualora il

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

Responsabile del contratto non validi la prestazione ne indica la motivazione e la fattura viene respinta.

Art. 6 - Procedure di urgenza

1. In circostanze di urgenza che non consentono alcun indugio, previa autorizzazione del Presidente, il delegato o altro soggetto può procedere in deroga al presente regolamento.
2. Degli affidamenti di cui al presente articolo, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, viene data notizia all'OdV.

Art. 7 - Affidamento di incarichi di consulenza, ricerca e attività di natura intellettuale

1. Gli affidamenti di incarichi di consulenza legale, fiscale, tributaria, amministrativa, gestionale, assicurativa, nonché per studi e ricerche in genere, per supporto in materia di sicurezza e tutti gli incarichi di prestazione di natura intellettuale, ivi compresa l'attività di organismo di vigilanza organi di vigilanza, gli adempimenti in capo al *Responsabile del contratto*, se non diversamente stabilito, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Affidamento gestione attività interne

1. L'affidamento della gestione delle attività interne al Villaggio Orizzonte e il sub affidamento di attività in concessione sono determinati direttamente dall'Organo Amministrativo.
2. La ricerca sul mercato dei soggetti interessati alle gestioni di cui al precedente comma 1 è di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, il quale può essere supportato dal Direttore.
3. La determinazione dei canoni di gestione da imputare al gestore è quantificata avendo riguardo dello scopo di garantire il massimo profitto per la società e la necessità di garantire il giusto equilibrio economico finanziario dei gestori, anche in funzione della qualità dei servizi richiesti.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

4. Laddove risultino più operatori interessati, verrà eseguita una procedura comparativa volta innanzitutto a valorizzare l'affidabilità e il *know-how* del contraente.

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

A TUTTI I FORNITORI

OGGETTO: Orizzonte S.r.l. e rapporti con i fornitori e prestatori d'opera – Comunicazione.

Per quanto di competenza, si comunica che a decorrere dal giorno 28 novembre 2025, questa società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e il relativo Codice Etico allegato, al quale tutti i soggetti che intendono contrarre con la Orizzonte S.r.l., per le parti che gli riguardano, dovranno adeguarsi.

Il Modello di cui sopra e il Codice Etico, sono consultabili sul sito aziendale www.villaggioorizzonte.it.

Piombino, 1° dicembre 2025

Il Direttore

Orizzonte s.r.l.

Loc. Perelli 10 – 57020 Riotorto, Piombino (LI) – Tel. +39 0565 271111
www.villaggioorizzonte.it – www.villaggioorizzontegruppi.it - info@villaggioorizzonte.it
R.E.A. n. 74796 – Codice Fiscale e Partita Iva 00700680499

Allegato Clausola per fornitori

Il Fornitore si impegna a:

- Adottare comportamenti conformi ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e buona fede;
- Astenersi dal porre in essere condotte che possano integrare reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Collaborare con Orizzonte S.r.l. in caso di richieste di chiarimento o verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- Segnalare tempestivamente eventuali comportamenti illeciti o non etici di cui venga a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale.

La violazione degli obblighi sopra indicati costituisce grave inadempimento contrattuale e potrà comportare, a discrezione di Orizzonte S.r.l., la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti.

Allegato Clausola Etica – Collaborazioni e Forniture Locali o occasionali

Il Fornitore dichiara di condividere i valori di legalità, trasparenza e responsabilità promossi da Orizzonte S.r.l., e si impegna a mantenere comportamenti corretti e conformi alle normative vigenti durante tutta la durata del rapporto contrattuale.

In particolare, il Fornitore si impegna a:

- Operare nel rispetto delle leggi e dei principi etici aziendali;
- Evitare condotte che possano danneggiare l'immagine o l'integrità di Orizzonte S.r.l.;
- Collaborare in modo trasparente e responsabile con il personale dell'azienda.

Orizzonte S.r.l. si riserva il diritto di interrompere il rapporto contrattuale in caso di comportamenti contrari ai principi sopra indicati, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.